

ARCIDIOCESI AMBROSIANA

PIANO ASSICURATIVO "TUTTI I RISCHI"

ENTI ECCLESIASTICI PARROCCHIA

TRIENNIO 2018 - 2021

Tra

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - Società Cooperativa

Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)

c.f.: 00320160237

e la

Reverendissima ARCIDIOCESI di MILANO

Sede legale: Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano (Italia)

c.f.: 97050390158

PREMESSA AL PIANO ASSICURATIVO

Durata del Piano Assicurativo

Il presente Piano Assicurativo decorre dalle ore 24 del 31 dicembre 2018 e cessa alle ore 24 del 31 dicembre 2021.

La proroga del Piano Assicurativo e le modalità di disdetta sono regolate dall'art. 6 "Proroga e disdetta del Piano Assicurativo e delle singole assicurazioni" delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

Modalità di deposito delle condizioni assicurative

Le condizioni, le variazioni nonché le informazioni relative al presente Piano Assicurativo vengono depositate presso la sede del Contraente del Piano Assicurativo medesimo che le renderà disponibili ed accessibili ad ogni Legale Rappresentante degli Enti Parrocchia soggetti alla giurisdizione canonica dell'Arcivescovo di Milano.

CONDIZIONI DEL PIANO ASSICURATIVO DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo si intende per:

Arcidiocesi di Milano

Circoscrizione territoriale soggetta alla giurisdizione pastorale dell'Arcivescovo di Milano.

Assicurato/Contraente dell'Assicurazione

Gli Enti giuridici Parrocchia soggetti alla giurisdizione canonica dell'Arcivescovo di Milano, in quanto Enti sottoscrittori dell'Assicurazione nella persona del loro Legale Rappresentante.

Assicurazione o contratto

Il contratto di assicurazione.

Cattolica

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Contraente del Piano Assicurativo

L'Arcidiocesi di Milano.

Danno liquidabile

L'importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, non considerando eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Ente parrocchiale

L'Ente collegato con la Parrocchia che svolge la propria attività con finalità strettamente connesse a quelle della Parrocchia medesima.

Estratto del Piano Assicurativo

Il documento allegato all'assicurazione che sintetizza le prestazioni del Piano Assicurativo (allegato n.2).

Franchigia

La somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Indennizzo

La somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

Oratoriani

I giovani di età inferiore ai trenta anni che frequentano gli oratori gestiti dalla Parrocchia.

Oratorio

Il luogo dove si svolgono attività di catechesi, pastorali, educative, ricreative, sportive ed ogni altra attività ad esse connessa, indirizzata agli oratoriani frequentatori della Parrocchia.

Parrocchia

L'Ente Ecclesiastico avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro (Legge n. 222 del 20 maggio 1985).

Parti

Il Contraente del Piano Assicurativo, i Contraenti delle singole Assicurazioni e Cattolica.

Piano Assicurativo



Il testo della copertura assicurativa ed ogni altro accordo accessorio volti a disciplinare la portata delle prestazioni e del servizio di Cattolica verso gli Enti Ecclesiastici assicurati.

Polizza

il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione;

Premio

La prestazione in denaro dovuta a Cattolica dal Contraente delle singole Assicurazioni.

Scoperto

La percentuale dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

CONDIZIONI DEL PIANO ASSICURATIVO DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI" INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - FURTO E RAPINA

Acqua condotta

Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti costituenti la rete idrica di pertinenza del fabbricato assicurato, nonché delle tubazioni degli impianti di riscaldamento, con esclusione delle rotture dei generatori di calore, dei radiatori termici e delle rotture delle connessioni tra le suddette apparecchiature e le tubazioni medesime.

Allagamenti

Qualsiasi riversamento o spargimento di acqua, diverso da inondazioni, da alluvioni e da acqua condotta.

Apparecchiature elettroniche

Personal computer, apparecchi audiovisivi ed apparecchiature elettroniche in genere; elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati.

Archivi

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

Assicurato

L'Ente Parrocchia, soggetto alla giurisdizione canonica dell'Arcivescovo di Milano, che detiene ed utilizza i beni protetti dall'Assicurazione.

Collezione

Raccolta di oggetti congeneri, posti sottotetto dei fabbricati assicurati descritti nelle Schede Tecniche, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o di pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby, di valore complessivo superiore a euro 15.000,00.

Contenuto

Tutto quanto si trova sottotetto dei fabbricati assicurati e nell'area di pertinenza degli stessi, comprese le campane e i beni di terzi. Si intendono esclusi i beni particolari, i valori, i preziosi, le collezioni, le opere d'arte e gli oggetti di antiquariato nonché i mezzi di trasporto iscritti al PRA.

Cose particolari

Disegni, modelli, stampi e simili, archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor, dati e supporti di dati.

Eventi atmosferici

Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

Eventi sociopolitici

Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Il complesso delle opere edili di pertinenza dell'Assicurato compresi: infissi, impianti idrici, igienico - sanitari, termici e di condizionamento, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura e destinazione, pensiline, tettoie e recinzioni in muratura, cancellate e cancelli e altre minori dipendenze. I fabbricati assicurati sono quelli di proprietà, in uso e nella oggettiva disponibilità degli Enti Parrocchia e degli Enti Parrocchiali, soggetti alla giurisdizione canonica dell'Arcivescovo di Milano.

Se l'Assicurato occupa solo una porzione di sua proprietà dell'intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.

Se l'Assicurato occupa anche solo una porzione della costruzione edile interamente di sua proprietà, l'assicurazione è operante sull'intera costruzione edile.

Furto

L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, mediante rottura, forzatura o rimozione dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Guasti alle macchine

Tutti i danni derivanti ai macchinari (ad esclusione delle apparecchiature elettroniche) da rotture e/o guasti accidentali meccanici, originati da cause interne o da errori di manovra, errata manipolazione, imperizia e negligenza, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Inondazioni, alluvioni

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Lucchetto di sicurezza

Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Merci

Le materie prime; i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria; i semilavorati e i prodotti finiti; le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi; i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione; esclusi oggetti d'arte, preziosi, valori.

Il tutto ovunque nell'ambito dell'Ente assicurato, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto in sosta durante le operazioni di carico e scarico.

Mezzi di protezione e chiusura adeguati

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquose, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, vetro antivandalismo, vetro anticrimine, vetro antiproiettile, chiusi con serrature di sicurezza, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) avvolgibili in plastica, legno o metallo, bloccati dall'interno con appositi congegni di riferma;
- c) inferriate fissate nel muro, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Opere ed oggetti d'arte

- a) Gli oggetti aventi particolare valore artistico, di pertinenza sia del fabbricato sia del contenuto, di valore singolo superiore a euro 15.000,00 come ad esempio: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, capitelli, bassorilievi, monoliti, portali e acquasantiere.

- b) Le lastre aventi particolare valore artistico di valore singolo superiore a euro 2.500,00.

Partita

Insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata

Porta antintrusione

Porta conforme alla norma UNI 9569, almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione.

Preziosi

Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

Rapina

L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità media dei danni che possono derivarne in rapporto alla media dei valori assicurati su Enti similari.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serratura di sicurezza

Il dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), avente le seguenti caratteristiche:

- chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- almeno cinque perni se si tratta di serratura a cilindro oppure almeno cinque lastrine se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno 5 arresti se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno tre dischi coassiali se si tratta di serratura a combinazione.

Supporti di dati

Schede meccanografiche, nastri perforati, nastri magnetici, dischi magnetici, dischi ottici od altri tipi di supporti sui quali vengono memorizzati i dati.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione di franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi, pertanto, come "sinistro singolo".

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta attuata con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da persona singola), diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, a condizione che tale azione non possa essere definita atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà causati da o per ordini di governi o autorità pubbliche o locali, atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atto vandalico.

Valori

Il denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto, biglietti della lotteria.

Vetro anticrimine

il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per motivi criminali.

Vetro antiproiettile

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.

Vetro antivandalismo

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

CONDIZIONI DEL PIANO ASSICURATIVO

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Nella fattispecie, i soggetti che prestano la loro opera nell'ambito delle Parrocchie dell'Arcidiocesi di Milano, nello spirito delle finalità istituzionali delle stesse, rientranti nelle tipologie ivi elencate: **Sacerdoti (per i quali non è operante l'assicurazione Infortuni), Religiosi, Religiose, Diaconi, Seminaristi, Alunni, Oratoriani, Dipendenti, Collaboratori volontari, Persone facenti parte dei Gruppi Parrocchiali.**

Assistenza infermieristica

L'assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma.

Beneficiario

La persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale Cattolica deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi in parti uguali tra loro.

Cartella clinica

Documento ufficiale, atto pubblico o altra documentazione medica equivalente, redatta durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.

Day hospital

La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

Diaria da ricovero per infortunio

L'indennità giornaliera, per ogni giorno di degenza, che Cattolica corrisponde all'Assicurato in caso di ricovero del medesimo, per infortunio, in un istituto di cura.

Dipendenti

Le persone, regolarmente iscritte a "libro paga" degli Enti Parrocchia dell'Arcidiocesi di Milano.

Inabilità temporanea

La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

Insoergenza

L'epoca in cui si manifestano clinicamente, ossia con sintomi oggettivi, le prime alterazioni dello stato di salute, indipendentemente dalla diagnosi di malattia.

Intervento chirurgico

Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata a intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.

Invalidità permanente

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura

Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza e il soggiorno.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Oratoriani

I giovani di età inferiore ai trenta anni che frequentano gli oratori gestiti dall'Assicurato/Contraente.

Ricovero/degenza

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità media dei danni che possono derivarne in rapporto alla media dei valori assicurati su Enti similari.

Sforzo

Evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'Assicurato.

Spese di assistenza a domicilio

Le spese di assistenza personale a domicilio, prescritte da un medico, qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, si trovi nell'impossibilità di esperire autonomamente le normali azioni della vita quotidiana (ad esempio: vestizione, nutrizione, igiene personale, necessità fisiologiche).

Ubriachezza

Si considera in stato di ubriachezza la persona alla quale venga riscontrato un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).

Volontari

Coloro che per adesione ideale svolgono, a favore dell'Ente Parrocchia, e **per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente medesimo**, tutte le attività loro proprie a titolo gratuito, senza vincolo di orario, né di dipendenza gerarchica.

CONDIZIONI DEL PIANO ASSICURATIVO DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE
--

Assicurato

L'Ente Parrocchia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, soggetto alla giurisdizione canonica dell'Arcivescovo di Milano.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Rischio

La probabilità che si verifichi un sinistro e la richiesta media di risarcimento che può derivarne in rapporto alla media dei massimali assicurati su enti e attività similari;

CONDIZIONI DEL PIANO ASSICURATIVO NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio.

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato hanno efficacia contrattuale a tutti gli effetti.

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni contrattuali, nonché la mancata comunicazione a Cattolica di circostanze aggravanti il rischio da parte dell'Assicurato, non pregiudicano il diritto al risarcimento, se tali omissioni sono avvenute in buona fede.

L'Assicurato è tenuto a dare avviso a Cattolica, entro cinque giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni aggravamento successivo. L'eventuale omissione colposa non pregiudica comunque l'efficacia della polizza in caso di sinistro, fermo restando il diritto di Cattolica di esigere l'aumento di premio per il maggior rischio, che dovrà essere corrisposto dall'Assicurato entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

Nel caso di diminuzione del rischio, Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

Art. 2 - Premio dell'Assicurazione - Premi minimi - Premi massimi

Il premio annuo per Parrocchia e per abitante, relativo alle garanzie Incendio e Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina del Settore "Tutti i Rischi"; Infortuni; Malattie; Responsabilità Civile verso Terzi, prestate dal presente Piano Assicurativo, comprensivo di imposta governativa, se dovuta in assenza dei requisiti storico artistici relativi ai beni immobili assicurati, con esclusione del premio afferente i fabbricati "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi", è stato fissato tra le Parti nella duplice versione, (opzione A; opzione B) correlata alla diversificata operatività di scoperti e franchigie, nei settori "Tutti i Rischi" e Infortuni, nonché ai livelli di capitali assicurati nel settore Infortuni, differenziati nelle opzioni A e B:

- opzione A: € 0,75/ab.
- opzione B: € 1,50/ab.

Il premio annuo per tutte le coperture prestate dal presente Piano Assicurativo, comprensivo di imposte governative, se dovute in assenza dei requisiti storico artistici relativi ai beni immobili assicurati, con esclusione del premio afferente i fabbricati "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi", non potrà essere inferiore, per singolo Ente assicurato, ai seguenti valori minimi:

- opzione A: € 1.100,00
- opzione B: € 3.700,00

Il premio annuo per tutte le coperture prestate dal presente Piano Assicurativo, comprensivo di imposte governative, se dovute in assenza dei requisiti storico artistici relativi ai beni immobili assicurati, con esclusione del premio afferente i fabbricati "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi", non potrà essere superiore, per singolo Ente assicurato, ai seguenti valori massimi:

- opzione A: € 10.000,00
- opzione B: € 18.500,00

Il tasso di premio annuo relativo alla copertura "Tutti i Rischi", Incendio e Altri Danni ai Beni, dei fabbricati (escluso il contenuto) di proprietà dell'Ente Parrocchia assicurato, "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi", comprensivo di imposta governativa, se dovuta in assenza dei requisiti storico artistici relativi ai beni immobili assicurati, da applicare al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati medesimi, così come previsto dall'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate" delle Condizioni Generali che regolano l'assicurazione "Tutti i Rischi", è stato fissato tra le Parti nella duplice versione correlata ai livelli di franchigia e/o scoperto, scelti dall'Ente assicurato, operanti nel settore "Tutti i Rischi":

- 0,20 pro mille, relativamente all'opzione A.
- 0,35 pro mille, relativamente all'opzione B.

Il premio annuo relativo alla copertura "Tutti i Rischi", Incendio e Altri Danni ai Beni, dei fabbricati "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi" (escluso il contenuto) di proprietà dell'Ente Parrocchia assicurato, comprensivo di imposta governativa, se dovuta in assenza dei requisiti storico artistici

relativi ai beni immobili assicurati, non potrà essere inferiore, per singolo Ente assicurato, a euro **150,00**.

Il tasso di premio annuo relativo alla copertura Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei fabbricati "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi", di proprietà dell'Ente Parrocchia assicurato, comprensivo di imposta governativa, se dovuta in assenza dei requisiti storico artistici relativi ai beni immobili assicurati, da applicare al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati medesimi, così come previsto dall'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate" delle Condizioni Generali che regolano l'assicurazione "Tutti i Rischi", è stato fissato tra le Parti nella seguente aliquota: 0,20 pro mille.

Il premio annuo relativo alla copertura Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei fabbricati "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi", comprensivo di imposte governative, se dovute in assenza dei requisiti storico artistici relativi ai beni immobili assicurati, non potrà essere inferiore, per singolo Ente assicurato, a euro 150,00.

Al perfezionamento dell'Assicurazione il Contraente versa il premio annuo, salvo pro-rata di periodo, relativo alla copertura dei beni e delle attività dell'Ente, del quale il Contraente stesso è Legale Rappresentante, da parte di Cattolica, nell'ambito dei settori "Tutti i Rischi", Incendio e Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina; Infortuni; Malattie; Responsabilità Civile, le cui condizioni sono disciplinate dal presente Piano Assicurativo. Il suddetto premio annuo dovrà essere corrisposto nelle annualità successive.

In caso di mancato pagamento del premio da parte dell'Ente Parrocchia entro il termine di TRENTA giorni dalla data della scadenza contrattuale, sarà inviato da parte di Cattolica all'Ente suddetto, e per conoscenza all'Ente Arcidiocesi di Milano, sollecito di pagamento del premio da corrispondere a Cattolica entro il NOVANTESIMO giorno dalla data di scadenza contrattuale. Dopo tale data la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

L'Ente Arcidiocesi di Milano avrà la facoltà di provvedere al pagamento del premio a Cattolica per conto dell'Ente Parrocchia insolvente.

Art. 3 - Analisi periodica dell'andamento del Piano Assicurativo

Cattolica si impegna a comunicare all'Arcidiocesi di Milano, con periodicità trimestrale, a decorrere dall'inizio di ciascuna annualità assicurativa, un rapporto analitico che evidenzia le operazioni effettuate dalla Compagnia assicuratrice verso gli Enti assicurati ai sensi del presente Piano Assicurativo, nelle varie edizioni a partire dal 2009. Tale rapporto, relativo ai rami Incendio e Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Infortuni, Malattie, dovrà essere trasmesso con le seguenti scadenze:

- 15 aprile (dati aggiornati al 31 marzo)
- 15 luglio (dati aggiornati al 30 giugno)
- 15 ottobre (dati aggiornati al 30 settembre)
- 15 gennaio (dati aggiornati al 31 dicembre)

e dovrà riportare per ciascuno dei rami indicati i seguenti elementi **sia in forma complessiva, sia, nominativamente, per singolo Ente contraente e assicurato:**

- il numero dei sinistri **denunciati** per ramo di competenza, con relativa data di denuncia, esprimendo la separazione del numero di sinistri denunciati per ramo di competenza, con relativa data di denuncia, tra le sottoscrizioni del Piano Assicurativo nella forma A) e le sottoscrizioni del Piano Assicurativo nella forma B);
- il numero dei sinistri **liquidati** per ramo di competenza, con relativa data di liquidazione e relativo importo liquidato, esprimendo la separazione del numero di sinistri liquidati per ramo di competenza, con relativa data di liquidazione e relativo importo liquidato, tra le sottoscrizioni del Piano Assicurativo nella forma A) e le sottoscrizioni del Piano Assicurativo nella forma B);
- il numero di sinistri denunciati e liquidati con indicazione delle **specifiche cause di accadimento**;
- il numero dei sinistri **non liquidati** (senza seguito).
- il numero dei sinistri oggetto di **contenzioso**, esprimendo la separazione del numero di sinistri oggetto di contenzioso, tra le sottoscrizioni del Piano Assicurativo nella forma A) e le sottoscrizioni del Piano Assicurativo nella forma B). Per ciascuno di essi dovrà essere espresso il valore della domanda giudiziale ed il Foro adito.

Inoltre, con periodicità annuale, al termine del processo di rinnovo e comunque entro e non oltre il 31 maggio, Cattolica si impegna a comunicare all'Arcidiocesi di Milano:

- l'ammontare **complessivo** dei premi **imponibili** e dei premi **lordi comprensivi di imposta governativa** versati dai Contraenti, relativi alle sottoscrizioni del Piano Assicurativo sia nella forma A), sia nella forma B);
- il dettaglio del premio **imponibile** e del premio **lordo comprensivo di imposta governativa** versato da **ciascun Contraente**, con indicazione della relativa opzione sottoscritta, del numero di abitanti sul quale è stato calcolato il premio, dando separata indicazione del premio relativo alle garanzie afferenti agli immobili *"non adibiti a culto e concessi in uso a terzi"*.

Cattolica si impegna a fornire i chiarimenti e il supporto necessari ad una completa ed esaustiva comprensione di tutti gli elementi forniti tramite il suddetto rapporto semestrale.

Inoltre, Cattolica si impegna a verificare la possibilità di fornire all'Arcidiocesi di Milano uno strumento informatico che consenta alla stessa di accedere in ogni momento, da remoto, alle posizioni assicurative afferenti le parrocchie sottoscrittrici del presente Piano Assicurativo.

Art. 4 – Modalità di rinnovo del Piano Assicurativo

Si conviene tra le Parti che, entro il 30 giugno 2021, il premio annuo pr abitante di cui alla presente polizza relativo alle Parrocchie assicurate con Piano Assicurativo verrà definito per il successivo triennio facendo riferimento all'andamento dei sinistri degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 5 - Adesione al Piano Assicurativo

L'adesione alle condizioni del Piano Assicurativo da parte del singolo Ente avviene mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione (allegato n.3) che impegna l'Ente medesimo a sottoscrivere la copertura assicurativa entro l'annualità corrente.

La succitata copertura sarà redatta e sottoscritta in quattro esemplari ciascuno di competenza:

- della Direzione di Cattolica;
- dell'Agenzia emittente di Cattolica;
- dell'Ente contraente;
- dell'Arcidiocesi di Milano.

Al riguardo, l'Ente contraente autorizza Cattolica alla trasmissione all'Arcidiocesi di Milano dell'esemplare di sua spettanza.

Art. 6 - Proroga e disdetta del Piano Assicurativo e delle singole Assicurazioni

In assenza di disdetta del Piano Assicurativo da parte del Contraente o di Cattolica effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il medesimo si intende prorogato di un anno e così successivamente. **La disdetta del Piano Assicurativo da parte del Contraente o di Cattolica fa decadere la proroga delle coperture relative alle singole assicurazioni in essere.** I singoli Enti assicurati/contraenti potranno recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del 31 dicembre.

Art. 7 - Decorrenza, durata e proroga delle singole Assicurazioni

L'assicurazione decorre dalle ore 24 della sua data di effetto o, in caso di pagamento successivo, dalle ore 24 di tale data. Cessa alle ore 24 del 31 dicembre di ciascuna annualità cui si riferisce il premio pagato. Se la copertura non si riferisce ad un'annualità intera, il premio verrà calcolato in ragione dei giorni di effettiva garanzia prestata nell'anno di assicurazione, considerando l'anno commerciale in trecentosessantesimi. Nel caso in cui la decorrenza dell'assicurazione sia posteriore al 31 di ottobre, la medesima cessa alle ore 24 del 31 dicembre dell'annualità successiva ed il relativo premio sarà pari al premio annuo maggiorato del pro-rata di premio corrispondente al periodo che intercorre tra la data di decorrenza ed il 31 di dicembre dello stesso anno. A ciascun Ente Parrocchia assicurato verrà rilasciato l'Estratto del Piano Assicurativo (allegato n.2) contenente gli elementi essenziali della copertura.

In assenza di disdetta delle singole assicurazioni da parte dei singoli Enti assicurati/contraenti o di altra causa di cessazione delle assicurazioni medesime, alla scadenza la copertura si intende prorogata per l'annualità successiva ed il premio deve venire corrisposto entro i NOVANTA giorni successivi alla data della scadenza contrattuale. Dopo tale data la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro dal Piano Assicurativo o dalle singole Assicurazioni

- a) In caso di sinistro Cattolica e il Contraente del Piano Assicurativo, hanno la facoltà, fino al sessantesimo giorno dopo il pagamento, o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo sulle singole assicurazioni, di recedere dal Piano Assicurativo con un preavviso scritto di almeno 120 giorni.
- b) In caso di sinistro Cattolica e il Contraente delle singole assicurazioni, hanno la facoltà, fino al sessantesimo giorno dopo il pagamento, o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo, di recedere dalle singole assicurazioni con un preavviso scritto da inviare a tutte le Parti interessate almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del 31 dicembre.

Resta inteso fra le Parti che le Assicurazioni resteranno operative sino alla scadenza del 31 dicembre dell'annualità in corso.

Art. 9 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente salvo quelli che, per loro natura, possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato.

Art. 10 - Variazioni e comunicazioni

Se non diversamente specificato, tutte le variazioni o modificazioni al presente Piano Assicurativo devono risultare da apposito atto scritto. Tali variazioni, in termini di copertura assicurativa, avranno effetto immediato. Il relativo adeguamento di premio verrà effettuato in occasione del successivo rinnovo annuale.

Art. 11 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione a Cattolica determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso da tale conteggio

l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Cattolica è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro competente

Per le vertenze riguardanti l'Assicurato, Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di residenza dell'Assicurato stesso. Per le vertenze riguardanti il Contraente, Foro competente invece è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove vi è la residenza o la Sede del convenuto.

Art. 14 - Norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di Legge.

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente approvate le disposizioni dei sottorichiamati articoli delle Condizioni del Piano Assicurativo – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

- art. 1) Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio
- art. 2) Premio dell'Assicurazione - Premi minimi
- art. 3) Analisi periodica dell'andamento del Piano Assicurativo
- art. 4) Adeguamento del premio
- art. 5) Adesione al Piano Assicurativo
- art. 6) Proroga e disdetta del Piano Assicurativo e delle singole Assicurazioni
- art. 7) Decorrenza, durata e proroga delle singole assicurazioni
- art. 8) Recesso in caso di sinistro dal Piano Assicurativo o dalle singole Assicurazioni
- art. 9) Assicurazione per conto altrui
- art. 10) Variazioni e comunicazioni

art. 11) Altre assicurazioni
art. 12) Oneri fiscali
art. 13) Foro competente
art. 14) Norme di Legge

Arcidiocesi di Milano

Formano parte integrante del presente Piano Assicurativo i seguenti allegati:

Allegato n. 1 - Condizioni Generali e Particolari che regolano:

- l'Assicurazione "Tutti i Rischi";
- l'Assicurazione Infortuni;
- l'Assicurazione Malattie;
- l'Assicurazione Responsabilità Civile Generale.

Allegati n. 2a), 2b) - Estratti del Piano Assicurativo.

Allegato n. 3) - Scheda di adesione al Piano Assicurativo.

Il presente Piano Assicurativo è stato redatto in 2 esemplari con effetto 31 dicembre 2018.

Arcidiocesi di Milano

**Società Cattolica di Assicurazione
Società Cooperativa**

ALLEGATO N. 1 al PIANO ASSICURATIVO "TUTTI I RISCHI" DELL'ARCIDIOCESI AMBROSIANA

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI"
--

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche consequenziali, alle cose assicurate ovunque ubicate, di proprietà dell'Ente Parrocchia e di terzi, purchè utilizzate per le finalità istituzionali dell'Ente medesimo, causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato salvo quanto escluso nell'art. 2 - "Esclusioni".

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, e quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Il pagamento degli indennizzi sarà effettuato nei limiti dei valori delle cose assicurate e con gli eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, Scoperti e Franchigie".

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi:

a) i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione; sono altresì esclusi i danni verificatisi per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
 - 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
 - 3) eruzioni vulcaniche;
 - 4) bradisismo;
 - 5) maremoto, mareggiate, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
 - 6) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) i danni causati da:
- 1) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti e/o sparizioni di merci riscontrate negli inventari, appropriazione indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
 - 2) guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - 3) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - 4) deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio, perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
- 5) errori e/o omissioni di manovra o controllo; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso Cattolica indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- c) i danni causati da o dovuti a:
- 1) umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali;
 - 2) sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la forniture di energia, gas, acqua;
 - 3) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;
 - 4) inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
 - 5) difetti noti al Contraente, all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 - 6) eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 - 7) errori di progettazione o calcolo;
 - 8) mancata e/o anormale manutenzione, errori di collaudo e/o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;
 - 9) anormale costruzione o demolizione di fabbricati;
 - 10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato;
- sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso Cattolica indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- d) i danni causati da o dovuti a:
- 1) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
 - 2) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno;

- 3) perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 4) responsabilità civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita;
- e) i danni a:
 - dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza;
- f) i danni causati da:
 - malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Art. 3 - Beni esclusi

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) cose particolari;
- b) preziosi e opere d'arte;
- c) fabbricati e macchinari, in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di "leasing" qualora siano già coperti da apposita assicurazione;
- d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- e) il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- f) aeromobili e natanti;
- g) veicoli a motore iscritti al P.R.A.

Art. 4 - Limitazioni di garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2) - "Esclusioni", si precisa che:

- 1) Relativamente a Cose Particolari Cattolica, a parziale deroga dell'art. 3) - "Beni esclusi", lettera a), indennizza, nei limiti dell'importo fissato per singolo sinistro, il solo costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento al valore affettivo o artistico o scientifico. Si intendono comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, inclusi i dati memorizzati su supporti informatici e la loro ricostruzione.
L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese di riparazione o di ricostruzione effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
Se entro tale termine temporale la riparazione o la ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte non saranno avvenute, Cattolica indennizzerà il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
- 2) Relativamente ai danni da acqua dovuti a rottura di impianti idrici, igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione, da intasamento di gronde o pluviali, da rigurgito di fognature o da formazione di accumulo esterno di acqua piovana, Cattolica non risponde dei danni a cose poste in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.
- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici, Cattolica risponde dei danni a:
 - 1) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - 2) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - 3) cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, dei macchinari e degli impianti fissi per natura e destinazione;
 - 4) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; con il limite massimo, per singolo sinistro e per singolo Ente, di euro 30.000,00.
- 4) Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in occasione di eventi sociopolitici e di atti di terrorismo, Cattolica non risponde delle distruzioni, guasti o danneggiamenti:
 - a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
 - b) verificatisi in occasione di occupazione non militare delle aree di pertinenza in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, Cattolica

non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Esclusivamente per gli atti di terrorismo, Cattolica ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia con preavviso di quattordici giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata da Cattolica, essa provvederà alla riduzione del premio e rimborserà la quota di premio imponibile, pari al 3% del premio complessivo afferente l'assicurazione "Tutti i Rischi" Incendio e Altri Danni ai Beni, relativa al periodo di rischio non corso.

5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve **Cattolica non indennizza i danni:**

- a fabbricati, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alla Legge e ad eventuali disposizioni locali relative ai sovraccarichi di neve;
- a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che vigenti norme di detto rifacimento siano ininfluenti ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.

Relativamente ai danni materiali e diretti, causati da sovraccarico di neve, a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica ed al loro contenuto, Cattolica risponde, per singolo sinistro, fino alla concorrenza dell'importo di euro 10.000,00, con il massimo complessivo, per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, di euro 50.000,00.

Per i danni alle cose in essi contenuti la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale di tetti, pareti, lucernari e serramenti, dovuto alla pressione del carico di neve.

6) Relativamente ai danni materiali alle cose assicurate compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da inondazione o alluvione anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, **Cattolica non indennizza i danni:**

- a) a cose mobili all'aperto;
- b) alle cose, poste in locali interrati o seminterrati, ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

7) Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da terremoto, si precisa che le scosse registrate nelle settantadue ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

8) Relativamente ai danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, direttamente causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, **Cattolica indennizza i costi di intervento e sostituzione di componenti, esclusi quelli relativi a:**

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

9) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da furto delle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi purché date in consegna e custodia all'Assicurato, l'assicurazione è prestata a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, ove per serrature e chiavi si intendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando ;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, Cattolica è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

Qualora i "mezzi di protezione e chiusura" non siano corrispondenti a quelli ritenuti adeguati dalla relativa definizione o non siano operanti, Cattolica corrisponderà all'assicurato l'80% del danno liquidabile, restando il 20% a carico dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione, limitatamente alle cose poste nella chiesa e nei locali con essa comunicanti, si

estende al furto avvenuto durante l'orario di apertura della stessa e in qualsiasi modo commesso anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura adeguati previsti dalla corrispondente definizione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave dagli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

La garanzia è operante anche se l'autore del furto è un collaboratore del Contraente o dell'Assicurato soltanto nei casi in cui si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il collaboratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Per quanto riguarda i danni materiali direttamente causati dalla rapina delle cose assicurate l'assicurazione è prestata a condizione che la rapina sia avvenuta nei locali di proprietà o in uso all'Assicurato quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. Cattolica, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire a Cattolica l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita) i titoli di credito sono divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

10) Cattolica risponde altresì dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da crollo totale o parziale dei fabbricati assicurati, provocato da valanga e slavina, nonché da:

- 1) smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- 2) frammento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce, anche non derivante da infiltrazione d'acqua;
- 3) cedimento del terreno.

Cattolica non risponde dei danni di cui ai punti 1), 2), 3) se i suddetti eventi sono stati determinati da:

- a) terremoto ed eruzioni vulcaniche;
- b) errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto e lavori di scavo;
- c) errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

11) Cattolica indennizza i costi e/o gli onorari che l'Assicurato, in caso di sinistro, pagherà a periti, consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere. **Tale rimborso non potrà superare per singolo sinistro e per Ente assicurato il 5% del danno indennizzabile a termini di polizza fino ad un massimo di euro 35.000,00. La prestazione di cui al presente punto 11) è operante a condizione che l'importo del danno liquidabile a termini di polizza sia pari o superiore a euro 30.000,00.**

Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6 - Verifica dello stato delle cose assicurate

A Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione dei registri, fatture e quanto utile al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;**
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;**
- c) denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro entro cinque giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;**
- d) relativamente ai sinistri di: incendio, esplosione, scoppio, eventi socio politici, furto e rapina, presentare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica;**
- e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da Cattolica o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Cattolica e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.**

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsto e disciplinato rispettivamente dagli artt. 1913 e 1914 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'art. 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa

dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Cattolica, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti;**
- b) fra due periti nominati uno da Cattolica ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra di loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni su punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 10 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 7 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 9 – "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 11 - Determinazione del valore delle cose assicurate

I.a) Fabbricati non concessi in uso a terzi, di pertinenza di Enti Ecclesiastici Parrocchia ed adibiti allo svolgimento delle relative attività istituzionali.

Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e dalle norme vigenti, escludendo il valore dell'area.

I.b) Fabbricati non adibiti a culto, concessi in uso a terzi, di pertinenza di Enti Ecclesiastici Parrocchia.

Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area, ottenuto moltiplicando la superficie lorda dei piani del fabbricato, espressa in metri quadrati, per il valore specifico di ricostruzione pari a:

- **euro 1.200 per metro quadrato, relativamente ai fabbricati non soggetti a decreto di vincolo storico-artistico;**
- **euro 2.500 per metro quadrato, relativamente ai fabbricati soggetti a decreto di vincolo storico-artistico;**

II. Contenuto

Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro è pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

III. Opere d'arte

Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro è pari al valore attuale di mercato delle cose stesse in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.

Art. 12 - Determinazione del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per ogni singola partita di polizza.

I. Fabbricati

Si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

II. Contenuto

Si deduce dal valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, al netto delle imposte, il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

III. Opere d'arte

Relativamente alle opere d'arte e agli oggetti di antiquariato, Cattolica indennizza il costo di riparazione e/o di ricostruzione o il valore delle cose assicurate deducendo il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Per "valore allo stato d'uso" dei fabbricati e del contenuto, si intende il loro valore, determinato in base alle stime previste all'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate", punti I e II, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno è determinato prima "allo stato d'uso" come sopra descritto; si calcola quindi la differenza tra l'ammontare del danno determinato come ai punti I e II del presente articolo e quello determinato "allo stato d'uso".

Il "supplemento di indennità" da aggiungere all'ammontare del danno "allo stato d'uso" è pari alla suddetta differenza.

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. Per i fabbricati, in nessun caso Cattolica, fermo quanto previsto dall'art. 14 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

Relativamente ai fabbricati il cui valore è stato determinato applicando alla superficie lorda dei piani il valore specifico di ricostruzione per metro quadrato di cui all'art. 11, punto I.b), Cattolica provvederà ad adeguare il premio, a partire dall'annualità successiva a quella nella quale è avvenuto il sinistro, applicando i succitati valori specifici di ricostruzione alla superficie lorda dei piani del fabbricato effettivamente riscontrata in sede di perizia.

Art. 13 - Assicurazione a "primo rischio assoluto"

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera in totale deroga all'art. 1907 del Codice Civile e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal suddetto articolo in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 14 "Limite di indennizzo".

Art. 14 - Limite di indennizzo

Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo, per ogni tipologia di garanzia, nei limiti del valore delle cose assicurate così come definito all'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate" e, comunque, nei limiti pattuiti tra le Parti al momento della sottoscrizione del contratto e indicati specificatamente in polizza, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il

pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art. 2 "Esclusioni", lettera d) 1).

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI"

Art. 16 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere da Cattolica, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente pari ad un importo di almeno euro 100.000,00.

L'obbligazione di Cattolica:

- sarà in essere trascorsi novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo;

- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi di cui all'art. 7 "Obblighi in caso di sinistro".

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno. Poiché l'assicurazione è stata stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse e l'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo acconto del "supplemento di indennità". Tale acconto verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato da Cattolica entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

Art. 17 - Assicurazione per conto di chi spetta

Le singole assicurazioni sono stipulate dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi da Cattolica e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 18 - Denuncia circostanziata del sinistro

A parziale modifica dell'art. 7 "Obblighi in caso di sinistro", che sanciscono l'obbligo dell'Assicurato a presentare denuncia circostanziata del sinistro, si conviene che egli è tenuto unicamente a presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Resta tuttavia ferma la facoltà, da parte di Cattolica, di stabilire – avvalendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato – la quantità, la qualità e il valore di tutti gli enti garantiti esistenti al momento del

sinistro. L'Assicurato viene quindi esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato dei suddetti parametri sugli enti garantiti.

Art. 19 - Differenziale storico e artistico

A parziale deroga dell'art. 12 "Determinazione del danno", Cattolica indennizza, ad integrazione della somma assicurata per la partita fabbricati e nei limiti dei valori delle cose assicurate di cui all'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate" e, comunque, entro i limiti fissati in polizza per ogni tipologia di garanzia, i maggiori danni che i fabbricati assicurati, aventi particolare valore storico artistico, possano subire a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tali maggiori danni sono quelli che eccedono la normale spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e possono riguardare, a titolo esemplificativo, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche.

Art. 20 - Merci in refrigerazione

Cattolica, a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni", lettera d) punto 2), indennizza i danni materiali diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio ed altri eventi garantiti in polizza;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Art. 21 - Preziosi e opere d'arte

Cattolica, a parziale deroga dell'art. 3 "Beni esclusi", lettera d), indennizza i danni materiali a preziosi e opere d'arte, poste nei fabbricati assicurati, con il limite fissato in polizza per singolo oggetto.

Art. 22 - Portavalori

Cattolica indennizza, sino alla concorrenza della somma assicurata all'apposita partita, i danni materiali direttamente causati da rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona) di valori, nonché da furto dei valori medesimi commesso:

- in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;

- strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- perpetrati sui dipendenti e/o sui collaboratori incaricati dal Contraente, adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Art. 23 - Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro furto o rapina vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a Cattolica appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Cattolica se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi a Cattolica l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose rubate.

Se, invece, Cattolica ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Cattolica per gli stessi, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Art. 24 - Ricorso terzi

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite di indennizzo fissato in polizza per tale tipologia di garanzia, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - **per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio**, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di

terzi di cui al paragrafo precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 20% del massimale.

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

L'Assicurato deve immediatamente informare la Cattolica delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolica avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Cattolica.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 25 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società non rinuncia al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso i conduttori di fabbricati dati in locazione ad eccezione dei conduttori di fabbricati, concessi dall'Assicurato in comodato d'uso gratuito e nei quali vengono esercitate attività caritativo-assistenziali di natura ed ispirazione religiosa.

Art. 26 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

Cattolica indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla apposita partita, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, **esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.**

LIMITI DI INDENNIZZO

LIMITI DI INDENNIZZO PER TUTTI I SINISTRI OCCORSI NELLA MEDESIMA ANNUALITA' ASSICURATIVA

Determinato il danno liquidabile a termini di polizza, in nessun caso Cattolica sarà tenuta a pagare, per ciascuna annualità assicurativa, somme maggiori di quelle sotto riportate.

Terremoti, inondazioni, alluvioni	50.000.000,00
Danni a preziosi, collezioni e opere d'arte	1.000.000,00
Ricorso terzi	5.000.000,00
Spese di demolizione e sgombero	1.000.000,00
Fenomeno elettrico; limite annuo per singolo Ente	50.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ENTE ECCLESIASTICO

Determinato il danno liquidabile a termini di polizza, in nessun caso Cattolica sarà tenuta a pagare, per singolo sinistro, somme maggiori di quelle sotto riportate.

Tutti i rischi previsti in polizza esclusi quelli sotto riportati	10.000.000,00
Terremoto, inondazione, alluvione	5.000.000,00
Limite per singolo oggetto su preziosi, collezioni, opere d'arte e affreschi, esclusi Furto e Rapina	50.000,00
Valori, esclusi Furto e Rapina	15.000,00
Ricorso Terzi	1.000.000,00

Spese di demolizione e sgombero	500.000,00
Onorario periti; limite pari al 5% del danno	35.000,00
Archivi, registri, modelli, stereotipi	35.000,00
Acqua condotta	35.000,00
Ricerca del guasto	35.000,00
Fenomeno elettrico	35.000,00
Merci in refrigerazione	3.000,00
Furto e/o rapina compresi preziosi, collezioni, opere d'arte e valori ovunque posti	50.000,00
Furto e/o rapina di preziosi collezioni e opere d'arte; limite per singolo oggetto	15.000,00
Portavalori	10.000,00

FRANCHIGIE - SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro e per singolo Ente, degli importi espressi in euro sotto riportati.

OPZIONE A

Terremoto	10.000,00
Inondazioni, alluvioni	10.000,00
Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	5.000,00
Valanghe e slavine	5.000,00
Atti di terrorismo	5.000,00
Eventi atmosferici	5.000,00
Sovraccarico di neve	3.500,00
Eventi sociopolitici	3.500,00
Acqua condotta	Scoperto 10% min. 1.500,00
Ricerca del guasto	Scoperto 10% min. 500,00
Fenomeno elettrico	Scoperto 10% min. 1.500,00
Fenomeno elettrico su impianti non a norma	Scoperto 10% min. 2.500,00
Furto	1.000,00

OPZIONE B

Terremoto	5.000,00
-----------	----------

Inondazioni, alluvioni	5.000,00
Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno	2.500,00
Valanghe e slavine	-----
Atti di terrorismo	-----
Eventi atmosferici	-----
Sovraccarico di neve	-----
Eventi sociopolitici	-----
Acqua condotta	-----
Ricerca del guasto	-----
Fenomeno elettrico	-----
Fenomeno elettrico su impianti non a norma	-----
Furto	-----

PARAMETRI DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALL'ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI"

Il presente Piano Assicurativo è sottoscritto dall'Arcidiocesi di Milano, in quanto Ente direttamente interessato alla conservazione del patrimonio ed alle garanzie ivi previste a favore degli Enti Parrocchia soggetti alla giurisdizione canonica dell'Arcivescovo di Milano.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 "Decorrenza, durata e proroga dell'assicurazione - Premi minimi" delle Condizioni del Piano Assicurativo - Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, l'attivazione dell'assicurazione "Tutti i Rischi" del presente Piano Assicurativo avverrà con le seguenti modalità.

Relativamente alla copertura "Tutti i Rischi" dei beni afferenti ciascun Ente Parrocchia, esclusi i fabbricati "non adibiti a culto concessi in uso a terzi".

*Mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione (allegato n.3), dell'Estratto del Piano Assicurativo (allegato n.2a)) e dell'Assicurazione, con corresponsione del relativo premio annuo, salvo pro-rata di periodo. **L'aliquota di premio relativa all'assicurazione "Tutti i Rischi" è pari al 50% del premio complessivo, comprensivo di imposta governativa, se dovuta qualora per i beni oggetto della copertura assicurativa non sussistano i requisiti storico-artistici per l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni, calcolato applicando al numero degli abitanti della Parrocchia, desunto dall'Annuario Diocesano, il premio unitario per abitante correlato alle opzioni di cui all'art. 2) "Premio dell'Assicurazione - Premi minimi - Premi massimi" delle "Condizioni del Piano Assicurativo - Norme che regolano l'Assicurazione in generale".***

La componente suddetta di premio è così suddivisa.

- **90% relativamente alla copertura "Tutti i Rischi", Incendio e altri Danni ai Beni, dei fabbricati (45% del premio complessivo).**

- **7% relativamente alla copertura "Tutti i Rischi", Incendio e altri Danni ai Beni, del contenuto (3,5% del premio complessivo).**
- **3% relativamente alla copertura "Tutti i Rischi", Furto e Rapina (1,5% del premio complessivo).**

Relativamente alla copertura "Tutti i Rischi", Incendio e Altri Danni ai Beni, dei fabbricati (escluso il contenuto) di proprietà dell'Ente Parrocchia assicurato, "non adibiti a culto concessi in uso a terzi". Mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione (allegato n.3), dell'Estratto del Piano Assicurativo (allegato n.2b)) e dell'Assicurazione, con corresponsione del relativo premio annuo, salvo pro-rata di periodo. **I tassi di premio annuo riportati all'art. 2) "Premio dell'Assicurazione - Premi minimi - Premi massimi" delle "Condizioni del Piano Assicurativo - Norme che regolano l'Assicurazione in generale", comprensivi di imposte governative, se dovute qualora per i beni oggetto della copertura assicurativa non sussistano i requisiti storico-artistici per l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni, dovranno essere applicati al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati, così come previsto dall'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate" delle Condizioni Generali che regolano l'assicurazione "Tutti i Rischi".**

La componente di premio suscettibile di esenzione da imposta governativa ed afferente la copertura "Incendio e altri Danni ai Beni" sui fabbricati, in relazione all'esistenza, per gli immobili assicurati, dei requisiti storico artistici previsti dalla Legge, è desunta dal premio complessivo, relativo alla copertura "Incendio e Altri Danni ai Beni" sui fabbricati, moltiplicato per il rapporto esistente tra il valore complessivo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati assicurati soggetti al Decreto di Vincolo storico artistico ed il valore complessivo di ricostruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati.

I suddetti valori sono determinabili sulla base dei criteri previsti dall'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate" delle Condizioni Generali che regolano l'assicurazione "Tutti i Rischi".

Limitatamente ai beni di proprietà dell'Ente Parrocchia non concessi in uso a terzi, i premi esenti da imposta sono calcolati applicando al premio relativo al settore "Tutti i Rischi", Incendio e Altri Danni ai Beni sui fabbricati, l'aliquota percentuale indicata dal Legale Rappresentante dell'Ente Parrocchia, relativa all'incidenza del valore dei fabbricati dell'Ente Parrocchia assicurato soggetti a Decreto di Vincolo sul totale valore di ricostruzione a nuovo di tutti i fabbricati dell'Ente Parrocchia assicurato.

FAC SIMILE DI APPENDICE ALL'ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI" INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI n° 11/..... del

PIANO ASSICURATIVO "TUTTI I RISCHI" DELL'ARCIDIOCESI AMBROSIANA RELATIVA ALL'ESENZIONE DEL PREMIO DALL'IMPOSTA GOVERNATIVA

Resta convenuto che per i beni immobili di interesse Storico Artistico soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni, gli atti contrattuali sono emessi in esenzione da imposta governativa. **Ciò, a condizione che il Legale Rappresentante dell'Ente Parrocchia abbia sottoscritto una delle due seguenti autocertificazioni, A) o B), facente parte integrante dell'atto contrattuale.**

A) Il Legale Rappresentante è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente Parrocchia assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni immobili di interesse storico artistico, dichiara di essere in possesso del Decreto di Vincolo e che l'immobile ad esso relativo è compreso negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, come verificabile dal Decreto di Vincolo medesimo allegato."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PARROCCHIA ASSICURATO

.....

B) Il Legale Rappresentante non è in possesso del Decreto di Vincolo:

“Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell’Ente Parrocchia assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni immobili di interesse storico artistico, dichiara che l’immobile soggetto a Vincolo non è ancora compreso negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, ma che rientra nel regime di tutela ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 490/99 e successive modificazioni.”

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE PARROCCHIA ASSICURATO
.....

**Il presente atto è stato redatto in triplice copia e quindi accettato e sottoscritto in _____,
il |__|_|_|_|**

**SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA**

Agenzia Generale di.....

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie descritte nelle singole sezioni:

Assicurazione Infortuni:

- morte da infortunio;
- invalidità permanente da infortunio;
- rimborso spese mediche da infortunio.

L’Assicurazione Infortuni non è operante per i Sacerdoti.

Assicurazione Malattie:

- invalidità permanente da malattia, operante per i Sacerdoti che ricoprono incarichi nell’Ente Parrocchia, nonché per i Sacerdoti che, pur non rivestendo incarichi formalizzati, collaborano con l’Ente medesimo e sono canonicamente residenti nel territorio dell’Ente Parrocchia;
- rimborso spese per accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche senza ricovero, operante per i Sacerdoti che ricoprono incarichi nell’Ente Parrocchia, nonché per i Sacerdoti che, pur non rivestendo incarichi formalizzati, collaborano con l’Ente medesimo e sono canonicamente residenti nel territorio dell’Ente Parrocchia.
- assistenza a domicilio da infortunio o malattia, operante per i Sacerdoti che ricoprono incarichi nell’Ente Parrocchia nonché per i Sacerdoti che, pur non rivestendo incarichi formalizzati, collaborano con l’Ente medesimo e sono canonicamente residenti nel territorio dell’Ente Parrocchia, ad integrazione delle prestazioni previste dalla polizza sanitaria in essere, sottoscritta dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero con la Società Cattolica di Assicurazione.

L’assicurazione è prestata a favore degli Assicurati per le garanzie richiamate e per le quali risultano indicate le somme assicurate e/o i massimali.

Art. 2 - Rischi compresi

Sono compresi:

- a) l'asfissia di origine non morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) i colpi di sole o di calore;
- f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti, aracnidi, **esclusa la malaria**;
- g) gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (a parziale deroga all'art. 1900 del Codice Civile);
- h) gli infortuni causati da tumulti popolari, **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva** (in deroga all'art 1912 del Codice Civile);
- i) gli infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, **non provocati da abuso di alcolici, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene**;
- j) le lesioni da sforzo, **con esclusione degli infarti e delle ernie**.
Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo, **limitatamente alla garanzia di invalidità permanente**.
- k) gli infortuni che l'Assicurato subisce durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, **tranne che:**
 - **da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;**
 - **da aeroclubs.**
- l) a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, **se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in uno stato estero.**

Art. 3 - Rischi sportivi

Sono compresi gli infortuni derivanti da:

- a) qualsiasi sport praticato a livello ricreativo. **Non è considerata attività ricreativa l'attività agonistica che preveda il tesseramento alle competenti federazioni sportive;**
- b) qualsiasi dei seguenti sport, anche se svolti agonisticamente, purchè non professionalmente: atletica Leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.

Sono esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica delle seguenti attività sportive anche se svolte a livello ricreativo:

- A) pratica di sport che prevede l'uso di veicoli o natanti a motore, pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, motonautica, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, canyoning, bungee jumping, guida e pratica di sport che prevedono l'utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla Legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraLeggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili);**
- B) la pratica dell'alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai fino al 3° grado (scala di Monaco) in solitaria e la pratica dell'alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai oltre al 3° grado.**

Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di sport professionistici e sport agonistici che prevedano il tesseramento alle competenti federazioni sportive salvo quanto previsto al punto b) del presente articolo.

Art. 4 - Rischi esclusi

L'assicurazione non comprende:

- a) **gli infortuni causati dalla guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data del sinistro;**
- b) **gli infortuni causati dalla guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività dichiarata nel contratto;**

- c) le operazioni chirurgiche, gli accertamenti o le cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai termini di polizza;
- d) gli infortuni causati dalle azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- e) gli infortuni causati da manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace.
- f) i ricoveri e interventi chirurgici conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto;
- g) le invalidità permanenti da malattia conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici o stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto e manifestatisi oltre due anni dalla sua cessazione;
- h) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- i) l'intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, le sindromi psichico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoici;
- j) gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- k) gli infortuni derivanti da guerre, insurrezioni, tumulti popolari, inondazioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
- l) gli infortuni derivanti da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- m) l'applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, nonché di mezzi ausiliari a sostegno di handicap, salvo il caso degli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicati durante l'intervento chirurgico.

Art. 5 - Decorrenza delle garanzie

Ad integrazione dell'art. 7 "Decorrenza, durata e proroga dell'assicurazione – Premi minimi" delle "Condizioni del Piano Assicurativo – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale", la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Se il contratto è emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza con gli stessi Assicurati, i termini sopraindicati decorrono:

- dalla data di decorrenza della polizza sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate da quest'ultima previste;
- dalla data di decorrenza del presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori somme assicurate da essa previsti.

La norma vale anche per le variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Art. 6 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone:

- a) con dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche);
- b) affette da infezioni da HIV;
- c) affette dalle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
- d) di età superiore a ottanta anni.

La sopravvenienza delle dipendenze e/o affezioni di cui ai precedenti commi a), b), c), rende non assicurabile la persona colpita.

Le condizioni di non assicurabilità di cui ai precedenti commi a), b), c) non sono operanti per gli Oratoriani definiti al punto C) dell'art. 9 - Persone assicurate - delle Condizioni Particolari che regolano l'Assicurazione Infortuni e Malattie per specifiche categorie di Assicurati.

Art. 7 - Limite massimo di indennizzo

Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente più Assicurati, si conviene che il limite massimo di indennizzo complessivo non potrà comunque superare l'importo di euro 10.000.000,00.

Art. 8 - Richieste di indennizzo e di risarcimento nei settori Infortuni e Responsabilità Civile

Civile Poiché il presente Piano Assicurativo è stato stipulato dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di

morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni, ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o transazione.

Qualora successivamente alla liquidazione del sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengano avanzate verso il Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni verrà considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che il Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE PER SPECIFICHE CATEGORIE DI ASSICURATI

Art. 9 - Persone assicurate

L'assicurazione vale per le persone che prestano la loro attività nell'ambito delle Parrocchie dell'Arcidiocesi di Milano, nello spirito delle finalità istituzionali delle stesse, rientranti nelle tipologie ivi elencate: **Sacerdoti (per i quali non è operante l'assicurazione Infortuni), Religiosi, Religiose, Diaconi, Seminaristi, Alunni, Oratoriani, Dipendenti, Collaboratori Volontari, Persone facenti parte dei Gruppi Parrocchiali.**

- A) Sacerdoti, Religiosi, Religiose, Diaconi, Seminaristi:** persone che ricoprono incarichi nell'Ente Parrocchia con nomina formalizzata, nonché Sacerdoti che, pur non rivestendo incarichi formalizzati, collaborano con l'Ente medesimo e sono canonicamente residenti nel territorio dell'Ente Parrocchia. **Limitatamente ai Sacerdoti che concludono il loro incarico in una o più Parrocchie e ne assumono uno nuovo in altra o in altre, per i quali, alla data di assunzione formale del nuovo incarico, opera l'assicurazione Malattie stipulata con Cattolica, per conto dei medesimi, dall'Ente Parrocchia, la suddetta copertura avrà efficacia anche nei 90 giorni successivi alla data di assunzione formale del nuovo incarico.**
- B) Alunni:** alunni che frequentano le scuole, ivi compresi gli asili nido, gestite dall'Ente Parrocchia contraente
- C) Oratoriani:** giovani di età inferiore ai trenta anni che frequentano gli oratori gestiti dall'Ente Parrocchia contraente, il quale organizza e gestisce a loro favore attività educative, ricreative, culturali, formative e sportive in genere.
- D) Dipendenti e Collaboratori volontari:** sono considerati **dipendenti** le persone che prestano la loro attività per conto dell'Ente Parrocchia contraente e che sono iscritte nei libri paga tenuti dall'Ente suddetto a norma di Legge; sono considerati **collaboratori volontari** tutti coloro che non hanno un rapporto di

dependenza all'Ente Parrocchia contraente e che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente nello svolgimento delle varie attività promosse ed organizzate dall'Ente Parrocchia medesimo per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

- E) Persone facenti parte dei Gruppi Parrocchiali:** persone iscritte a **Gruppi Parrocchiali** costituiti, gestiti e riconosciuti dall'Ente Parrocchia contraente, aventi per fini la preghiera, studi e riflessioni di carattere teologico e quant'altro coerente con i fini istituzionali etici, morali, religiosi dell'Ente Parrocchia medesimo. L'Ente Parrocchia contraente è esonerato dall'obbligo di denunciarne preventivamente le generalità; in tal caso per la relativa identificazione si farà riferimento ad atti, registri od altri elementi che i suddetti Enti sono tenuti a fornire a semplice richiesta di Cattolica.

L'Ente Parrocchia contraente dichiara che le persone assicurate sono in condizioni di assicurabilità ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari che regolano l'Assicurazione Infortuni.

Art. 10 - Rischio assicurato

L'assicurazione vale esclusivamente per le persone appartenenti alle categorie assicurate indicate nell'art. 9 "Persone assicurate" per i rischi di seguito precisati:

Sacerdoti, Religiosi, Religiose, Diaconi, Seminaristi, Alunni, Oratoriani, Dipendenti, Collaboratori Volontari, Persone facenti parte di Gruppi Parrocchiali

- A) Sacerdoti, Religiosi, Religiose, Diaconi, Seminaristi:** la garanzia è operante per gli **infortuni** che gli Assicurati, **fatta eccezione per i Sacerdoti, per i quali opera esclusivamente l'assicurazione Malattie**, subiscono nello svolgimento di tutte le attività istituzionali della Parrocchia nonché per gli infortuni subiti nello svolgimento di ogni altra attività della vita privata e di relazione non rientrante nelle attività istituzionali della Parrocchia.

- B) Alunni:** La garanzia è operante per gli infortuni che gli alunni Assicurati subiscono durante la partecipazione all'attività scolastica presso le scuole, ivi compresi gli asili nido, gestite dall'Ente Parrocchia contraente, comprese lezioni di educazione fisica, nonché durante la partecipazione a tutte le altre attività programmate dall'Ente Parrocchia contraente nell'interesse degli alunni come:

- a) visite, a scopo di studio o di esperimento;
- b) pellegrinaggi in luogo di culto, riunioni religiose, culturali e artistiche, di svago o di diporto; esercizi fisici e sports, con esclusione degli sport motoristici, gare e relative prove; visite a musei, mostre ed esposizioni; gite, passeggiate ed escursioni;
- c) viaggi effettuati nelle circostanze e per gli scopi su accennati, con ordinari mezzi di locomozione e di trasporto terrestre o marittimo, in servizio pubblico o privato, purché compiuti in forma

collettiva, sotto l'organizzazione, direzione, sorveglianza e vigilanza dell'Ente Parrocchia contraente;

- d) le quotidiane ricreazioni ed i giochi relativi.

La garanzia è altresì operante per il soggiorno degli alunni in colonie, campeggi, alberghi o in altri ambiti similari gestiti dall'Ente Parrocchia contraente, ma sotto la sorveglianza e responsabilità dell'Ente stesso. Sono compresi in garanzia gli infortuni che gli alunni possono subire, un'ora prima e un'ora dopo rispettivamente dell'inizio e del termine delle lezioni, durante il percorso dalla propria abitazione alla scuola gestita dall'Ente Parrocchia contraente ad altra scuola e viceversa anche se detti percorsi vengono eseguiti, oltre che a piedi, con l'uso o guida di mezzi di trasporto pubblico o privato.

- C) Oratoriani:** La garanzia è operante per gli infortuni che gli oratoriani subiscono durante la permanenza nei locali e luoghi gestiti dall'oratorio, nonché durante la partecipazione alle varie attività in precedenza descritte connesse alle finalità dell'oratorio stesso sempreché dette attività vengano svolte in gruppo e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei preposti. E' compresa la partecipazione a riunioni religiose, patriottiche, culturali, ricreative e sportive in genere; visite a musei, mostre ed esposizioni; pellegrinaggi in luoghi di culto, gite, passeggiate ed escursioni anche in montagna, compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce od accesso a ghiacciai, restando tuttavia inteso che durante le gite in montagna è compreso l'attraversamento di ghiacciai purché gli stessi si trovino lungo sentieri tracciati. E' compreso altresì l'uso di ordinari mezzi di locomozione durante i viaggi ed i percorsi svolti in gruppo e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei preposti dell'oratorio. La garanzia è operante durante il soggiorno degli oratoriani in colonie, campeggi, alberghi o in altri ambiti similari gestiti dall'Ente Parrocchia contraente, ma sotto la sorveglianza e responsabilità dell'Ente medesimo.

- D) Dipendenti e Collaboratori Volontari:** La garanzia vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscono durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e di collaborazione in favore dell'Ente Parrocchia contraente, comprese le mansioni di sagrestani-campanari nonché lo svolgimento di servizi domestici vari. Fra i collaboratori si intendono compresi giovani che prestano servizio civile presso l'Ente Parrocchia contraente in qualità di educatori ed animatori del tempo libero, supplenti, manutentori, accompagnatori anche come autisti, nonché assistenti volontari in genere.

E) Persone facenti parte di Gruppi Parrocchiali: la garanzia è operante per gli infortuni che gli Assicurati, nella loro qualità di membri di Gruppi Parrocchiali, subiscono durante la partecipazione ad attività, manifestazioni e riunioni gestite dall'Ente Parrocchia contraente e che rientrano nei fini istituzionali e/o compiti ed attività compatibili con i fini etici e morali dei Gruppi Parrocchiali.

SEZIONE MORTE DA INFORTUNIO

Art. 1 - Morte da infortunio

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, Cattolica corrisponde la somma assicurata ai beneficiari, o in mancanza di designazione, agli eredi in parti uguali.

Art. 2 - Morte presunta

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, Cattolica liquida la somma assicurata dopo sei mesi dalla data della sentenza di dichiarazione di morte presunta prevista dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, Cattolica ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

Art. 3 - Cumulo degli indennizzi per morte da infortunio e invalidità permanente da infortunio

L'indennizzo per la morte da infortunio non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente da infortunio.

Se a causa dell'invalidità permanente da infortunio già indennizzata, l'Assicurato muore, Cattolica corrisponde ai beneficiari, o in mancanza di designazione agli eredi in parti uguali, la differenza tra quanto pagato somma assicurata per la garanzia "morte da infortunio", ove questa sia superiore; non richiede tuttavia il rimborso nel caso contrario.

SEZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Art. 1 - Invalidità Permanente da Infortunio

Cattolica corrisponde all'Assicurato un indennizzo in caso di invalidità permanente totale o parziale che sia conseguenza di un infortunio.

Art. 2 - Calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata d'invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i seguenti criteri:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, Cattolica corrisponde l'intera somma assicurata;
- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d'invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento all'allegata tabella "Invalidità Permanente da Infortunio - Percentuali di valutazione per l'accertamento".

Con riferimento all'art. 2 delle Condizioni Generali che regolano l'Assicurazione Infortuni "Rischi compresi" punto j), nel caso di ernia addominale non operabile è corrisposta un indennità non superiore al 20% della somma assicurata per invalidità permanente.

Art. 3 - Franchigia sull'Invalidità Permanente da Infortunio

Sulla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio vengono applicate le seguenti franchigie percentuali correlate all'opzione dell'Assicurato.

- **Opzione A): franchigia assoluta del 3%;**
- **Opzione B): nessuna franchigia.**

Art. 4 - Invalidità Permanente da Infortunio totale

In caso di Invalidità Permanente definitiva di grado pari o superiore al 60% della totale, l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

Art. 5 - Criteri specifici d'indennizzabilità

In caso di:

- perdita anatomica;
- riduzione funzionale di un organo;
- minorazione di un arto.

Le percentuali dell'allegata tabella "Invalidità Permanente da Infortunio - Percentuali di valutazione per l'accertamento" sono diminuite tenendo conto dell'eventuale grado d'invalidità preesistente.

Art. 6 - Criteri particolari d'indennizzabilità

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella "Invalidità Permanente da Infortunio - Percentuali di valutazione per l'accertamento" si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado d'invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi;

Nei casi d'invalidità permanente non specificati nella tabella "Invalidità Permanente da Infortunio - Percentuali di valutazione per l'accertamento" e nei criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Art. 7 - Massimo indennizzo per lesioni plurime

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Art. 8 - Cumulo degli indennizzi per Invalidità Permanente da Infortunio e Morte da Infortunio

L'indennizzo per l'Invalidità Permanente da Infortunio non è cumulabile con quello per la Morte da Infortunio. Se a causa dell'Invalidità Permanente da Infortunio già indennizzata, l'Assicurato muore, Cattolica corrisponde ai beneficiari, o in mancanza di designazione agli eredi in parti uguali, la differenza tra quanto pagato e la somma assicurata per la garanzia Morte da Infortunio, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Art. 9 - Decesso indipendente dall'infortunio

Se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente da infortunio, già concordato o determinato, sia stato pagato, Cattolica corrisponde ai beneficiari, o in mancanza di designazione agli eredi in parti uguali, l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato.

TABELLA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

PERCENTUALI DI VALUTAZIONE PER L'ACCERTAMENTO

• Perdita totale, anatomica o funzionale di	DESTRO	SINISTRO
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
un occhio	25%	
ambidue gli occhi	100%	

perdita anatomica di un rene	15%	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue le orecchie	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
• esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
dodicesima dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%	
• anchilosi		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole ma immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica	15%	
• paralisi completa		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
dello sciatico popliteo esterno	15%	
• amputazione di un arto inferiore		
sopra la metà della coscia	70%	
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%	
sotto il ginocchio ma sopra il terzo medio di gamba	50%	
• amputazione di		
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	1%	
una falange dell'alluce	2,5%	
ernie addominali da sforzo non operabili	max 10%	
• Denti:		
Rottura pari ad almeno un terzo dell'incisivo canino	1%	
Perdita totale di un incisivo o canino	2%	
Rottura pario un terzo di un premolare o molare	0,50%	
Perdita totale di un premolare o molare	1%.	
L'invalidità massima riconoscibile per ogni singolo evento che comporti rottura di denti non sarà superiore al 30%.		

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per l'arto destro varranno per quello sinistro e viceversa.

SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Art. 1 - Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche e ospedaliere da Infortunio

Cattolica assicura il rimborso:

- degli onorari dei medici e dei chirurghi;

- delle spese ospedaliere relative ad accertamenti diagnostici, radioscopie, radiografie, esami di laboratorio, effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
- delle spese relative ad esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale. Per le suddette spese il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 10% della somma assicurata. Sono inclusi anche i relativi tickets. Per quanto attiene alle terapie fisiche, le relative spese, fermo restando il limite suddetto, sono rimborsate a condizione che le terapie stesse siano prestate esclusivamente presso centri medici specializzati e prescritte dal medico curante;
- delle spese relative alle terapie fisiche;
- delle spese farmaceutiche;
- delle rette di degenza;

conseguenti ad un evento considerabile come infortunio a norma di polizza, con esclusione della parte di spese che risulta a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prestazioni previste dal capoverso che precede, si intendono comprese anche le spese inerenti agli interventi di chirurgia plastica resi necessari per eliminare o contenere sfregi o deturpazioni di natura estetica fisiognomica subiti in occasione dei medesimi eventi dannosi considerati come infortunio.

Cattolica assicura inoltre il rimborso delle spese sostenute per :

- protesi dentarie ed ogni altra protesi resa necessaria da infortunio, escluse rotture o danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio subito dall'Assicurato;
- acquisto di lenti ed occhiali prescritti dal medico curante a seguito di infortunio che comporti diminuzione della vista;
- acquisto e/o l'affitto di materiale necessario all'infortunato per un corretto decorso dell'infortunio (ad. es. stampelle, busti ortopedici, sedia a rotelle, ecc.);
- trasporto dell'Assicurato all'istituto di cura o al pronto soccorso e viceversa esclusivamente in ambulanza o eliambulanza.

La garanzia, per ciascuna delle prestazioni previste dal capoverso che precede, è operante fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata.

Il rimborso viene effettuato da Cattolica a guarigione clinica ultimata su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili). La denuncia dell'infortunio, agli effetti dell'operatività del presente articolo, deve essere fatta nel termine e con le modalità previste. In caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa. La domanda per il rimborso di dette spese corredate dai suddetti documenti giustificativi deve essere presentata a Cattolica entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e la degenza; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del diritto dell'Assicurato all'indennizzo.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, Cattolica effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza sulla base della dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Sulla presente garanzia, Rimborso Spese Mediche, Farmaceutiche, Chirurgiche e Ospedaliere da Infortunio, saranno applicati gli scoperti correlati alle seguenti opzioni.

Opzione A	Scoperto 10% con il minimo di € 200,00
Opzione B	Nessuna franchigia

Art. 2 - Uso e guida di motocarri, autofurgoni ed autocarri

A parziale deroga del punto b) dell'art. 4 - "Rischi esclusi" delle Condizioni Generali che regolano l'Assicurazione Infortuni si conviene che la garanzia Rimborso spese mediche, farmaceutiche,

chirurgiche e ospedaliere da Infortunio viene prestata durante la guida di: autofurgoni e autocarri in genere, macchine agricole e operatrici, sempreché l'Assicurato sia in possesso della prescritta e valida patente di abilitazione.

SEZIONE INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

Art. 1 - Invalidità permanente da malattia

Cattolica corrisponde un indennizzo in caso di malattia del Sacerdote Assicurato che ha per conseguenza un'invalidità permanente, purché la malattia sia insorta prima del compimento dell' 80° anno di età, dopo la data di effetto del presente contratto o di altri contratti precedentemente stipulati con Cattolica, operanti senza soluzione di continuità fino alla loro sostituzione con il presente Piano Assicurativo e si sia manifestata entro un anno dalla cessazione del presente contratto.

La prestazione "Invalidità Permanente da Malattia" opera per i Sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano che ricoprono incarichi in Parrocchia con nomina formalizzata, nonché per i Sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano che, pur non rivestendo incarichi formalizzati, collaborano con l'Ente medesimo e sono canonicamente residenti nel territorio dell'Ente Parrocchia.

Art. 2 - Criteri di indennizzabilità

Cattolica corrisponde l'indennizzo a guarigione clinica avvenuta per le sole conseguenze dirette causate dalla malattia denunciata.

Se la malattia colpisce una persona già affetta da altre patologie non è pertanto indennizzabile l'aggravamento dello stato di salute causato dalle patologie preesistenti.

Le invalidità permanenti per malattia già accertate durante la vigenza di questo contratto non saranno ulteriormente valutate sia in caso di aggravamento che in caso di coesistenza con nuove invalidità per malattie insorte successivamente che verranno quindi valutate in modo autonomo.

In caso di malattia neoplastica la valutazione dei postumi viene effettuata entro un anno dalla prima diagnosi indipendentemente dalla guarigione clinica.

Se a giudizio del medico dell'Assicurato e del consulente medico di Cattolica un adeguato trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi della malattia e l'Assicurato non vuole sottoporvisi, la valutazione dell'invalidità permanente viene calcolata come se l'Assicurato si fosse sottoposto al trattamento.

Art. 3 - Modalità di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente da malattia e calcolo dell'indennizzo

La valutazione del grado di invalidità è fatta con riferimento alle percentuali indicate nella tabella 1 – "Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente da malattia". Nei casi non previsti nella suddetta tabella 1 la percentuale di invalidità viene comunque accertata in base ai valori ed ai criteri indicati nella tabella stessa tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo compreso fra sei e dodici mesi dalla data in cui viene certificata l'avvenuta guarigione clinica, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 2 - "Criteri di indennizzabilità" in caso di malattia neoplastica.

La determinazione dell'indennizzo, calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità individuato secondo quanto previsto dal presente articolo, è effettuata in base alle seguenti modalità:

- nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando il grado di invalidità permanente per malattia è di grado inferiore al 25% dell'invalidità totale;
- se l'invalidità permanente è di grado superiore o uguale al 25% Cattolica liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le percentuali indicate nella tabella 2 "Calcolo dell'indennizzo dell'invalidità permanente da malattia".

Art. 4 - Decesso anteriore al pagamento

Se l'assicurato decede prima che l'indennizzo per invalidità permanente per malattia, sia stato pagato, Cattolica liquida agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso.

TABELLA 1

Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per malattia.

Sistema Nervoso Centrale		VALUTAZIONE			
Tetraplegia			100%		
Paraplegia			80%		
Emiplegia completa			80%		
Emiparesi	Dal	30%	Al		50%
Afasia sensoriale completa		60%			
Altre forme d'afasia	Dal	20%	Al		40%
Epilessia secondaria con necessità di trattamento con crisi convulsive documentate:					
- crisi saltuarie (massimo 2-4 / anno)		20%			
- crisi rare (massimo 1/mese)	Dal	35%	Al		40%
- crisi frequenti (circa 4/mese in terapia)	Dal	50%	Al		60%
Emiparkinsonismo (in relazione al controllo farmacologico della sintomatologia)	Dal	15%	Al		50%
Parkinsonismo bilaterale (in relazione al controllo farmacologico della sintomatologia)	Dal	20%	Al		60%
Apparato Neurosensoriale					
Deficit visivi valutati dopo correzione:					
- cecità monolaterale		35%			
- cecità bilaterale		100%			
- Emianopsia omonima		30%			
- Emianopsia a quadrante	Sotto franchigia				
- Sordità monolaterale		15%			
- Sordità bilaterale		60%			
Emilaringectomia		30%			
Laringectomia		60%			
Pneumectomia (perdita di un polmone)		45%			
Lobectomia polmonare		25%			
Deficit respiratori secondari a patologie bronco-polmonari da valutare in relazione agli indici di funzionalità respiratoria della seguente tabella:					
PARAMETRI	% DEL VALORE TEORICO	VALUTAZIONE			
FVC*	maggiore di 70	fino al 24%			
FEV1*	maggiore di 70				
DLCO*	maggiore di 80				
FVC*	maggiore di 50 e minore di 70	dal	25%	al	35%
FEV1*	maggiore di 40 e minore di 70				
DLCO*	maggiore di 60 e minore di 80				
FVC*	maggiore di 33 e minore di 50	dal	36%	al	65%
FEV1*	maggiore di 33 e minore di 40				
DLCO*	maggiore di 40 e minore di 60				
FVC*	minore di 33	oltre il 65%			
FEV1*	minore di 33				
DLCO*	minore di 40				
Apparato Digerente					
Sindromi funzionali gastroenteriche:					
di media gravità			20%		
di notevole gravità (significativa perdita di peso, disturbi di transito intestinale e dell'alvo, dolori, astenia, necessità di trattamento dietetico e farmacologico)		dal	30%	al	40%

Stenosi esofagea	dal	30%	al	40%
Esiti di gastrectomia totale con marcati disturbi funzionali		50%		
Esiti di gastroresezione per ulcera		20%		
Esiti d'emicolectomia		30%		
Esiti di colectomia totale		40%		
Ano iliaco		45%		
Incontinenza fecale		50%		
Esiti di lobectomia epatica		25%		
Esiti d'epatectomia allargata		45%		
Epatite cronica attiva		25%		
Epatite cronica ad evoluzione cirrotica		40%		
Cirrosi epatica conclamata		60%		
Cirrosi epatica scompensata		66%		
Pancreatite cronica senza diabete e senza insufficienza esocrina		40%		
Pancreatite cronica con diabete e\ insufficienza esocrina		60%		
Esiti di pancreasectomia parziale		40%		
Esiti di pancreasectomia totale		66%		
Apparato Cardiovascolare				
Angina da sforzo (documentata con test ergometrico)	Dal	20%	Al	40%
Angina spontanea instabile nonostante la terapia		60%		
Cardiopatía ischemica e/o post-infartuale a seconda della compromissione funzionale evidenziata dalle opportune indagini (cicloergometro, holter, ecocardiogramma, scintigrafia)	Dal	20%	Al	66%
Aritmie ribelli	Dal	40%	Al	60%
Protesi valvolari cardiache e dell'aorta toracica		30%		
Protesi aorta addominale		25%		
Esiti angioplastica coronarica		30%		
Esiti d'intervento di By-pass aorto-coronarico		35%		
Applicazione di pace maker		30%		
Aneurisma aorta toracica non operabile		50%		
Aneurisma aorta addominale non operabile		50%		
Insufficienza cardiaca di riferimento anche per casi diversi da quelli richiamati:				
I° CLASSE NYHA	Fino al 20%			
II°CLASSE NYHA		40%		
III° CLASSE NYHA		60%		
IV° CLASSE NYHA	Oltre il 66%			
Apparato Urinario				
Perdita anatomica o funzionale di un rene		25%		
Cistostomia		40%		
Urostomia		40%		
Incontinenza urinaria parziale		15%		
Incontinenza urinaria totale		30%		
Insufficienza renale cronica senza necessità di dialisi (in rapporto al grado di funzionalità residua)	Dal	20%	Al	50%
Insufficienza renale cronica con necessità di dialisi (in rapporto al quadro clinico ed eventuali complicanze)	Dal	51%	Al	66%
Uremia	Oltre il 66%			
Esiti di trapianto renale (in relazione alle complicanze)	Dal	25%	Al	50%

Esiti di cistectomia con deviazione esterna		50%		
Apparato Genitale Femminile				
Isterectomia in età feconda		35%		
Isterectomia in età non feconda		25%		
Mastectomia radicale monolaterale		30%		
Mastectomia radicale bilaterale		50%		
Quadrantectomia allargata		25%		
Ovariectomia bilaterale in età feconda		35%		
Ovariectomia bilaterale in età non feconda		25%		
Apparato Emopoietico				
Leucemia acuta		50%		
Leucemia mieloide cronica		35%		
Leucemia linfatica cronica (in relazione alla gravità)	Dal	40%	Al	60%
Mieloma multiplo		60%		
Linfoma non Hodgkin		60%		
Endocrinopatie				
Diabete non insulino dipendente senza complicanze d'organo		10%		
Diabete insulino dipendente in buon compenso metabolico		20%		
Diabete insulino dipendente instabile		40%		
N.B.: le complicanze d'organo d'origine diabetica (nefropatie, neuropatie e retinopatie) andranno valutate a parte come elemento concorrente del danno.				
Iposurrenalismo mal controllabile	Dal	25%	Al	50%
Esiti di tiroidectomia totale		25%		
Malattie reumatiche autoimmuni				
Lupus eritematoso (LES) in relazione alla gravità ed all'estensione	Dal	20%	Al	50%
Artrite reumatoide in relazione alla gravità ed all'estensione	Dal	20%	Al	50%
Spondilite anchilopoietica gravemente deformante (in relazione alla gravità)	Dal	25%	Al	50%

*** Legenda**

FVC = Capacità vitale forzata
FEV1 = Volume espiratorio forzato in 1 secondo
DLCO = Capacità di diffusione polmonare dell'anidride carbonica
NYHA = New York Heart Association

In caso di isterectomia o ovariectomia o mastectomia totale, anche se la valutazione dei postumi individua un'invalidità rientrante nella franchigia, potrà in ogni modo essere corrisposto un indennizzo in base al seguente prospetto:

- sino trentacinque anni: 10% della somma assicurata;
- da trentasei a quarantacinque anni: 5% della somma assicurata;
- da quarantasei a sessantacinque anni: 2% della somma assicurata;
- oltre sessantacinque anni: nessun indennizzo.

TABELLA 2

Tabella del calcolo dell'indennizzo dell'invalidità permanente da malattia

Invalidità permanente accertata	Indennizzo liquidato	Invalidità permanente accertata	Indennizzo liquidato
1-24	0		
25	5	46	47
26	7	47	49
27	9	48	51
28	11	49	53
29	13	50	55
30	15	51	57
31	17	52	59
32	19	53	62
33	21	54	65
34	23	55	68
35	25	56	71
36	27	57	74
37	29	58	77
38	31	59	80
39	33	60	83
40	35	61	86
41	37	62	89
42	39	63	92
43	41	64	95
44	43	65	98
45	45	66-100	100

SEZIONE RIMBORSO SPESE DA MALATTIA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E/O VISITE SPECIALISTICHE SENZA RICOVERO

Art. 1 - Rimborso spese per accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche senza ricovero

Cattolica risponde, sino alla concorrenza del massimale annuo **pari a euro 1.300,00** per ciascun Sacerdote assicurato, delle spese sostenute dal medesimo per le seguenti prestazioni sanitarie ambulatoriali rese necessarie da malattia e, comunque, a seguito di relativa prescrizione medica:

- onorari medici per visite specialistiche o per consulti escluse comunque le visite odontoiatriche e ortodontiche;
- analisi ed esami diagnostici.

La prestazione "Rimborso spese da malattia per accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche senza ricovero" opera per i Sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano di età non superiore ad anni 80, che ricoprono incarichi, con nomina formalizzata, nell'Ente Parrocchia. L'assicurazione opera altresì per i Sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano, fino ad un'età massima di anni 80, che, pur non rivestendo incarichi in Parrocchia formalizzati, collaborano con l'Ente medesimo e sono canonicamente residenti nel territorio dell'Ente Parrocchia.

SEZIONE ASSISTENZA A DOMICILIO DA INFORTUNIO O MALATTIA

Art. 1 - Assistenza a domicilio da infortunio o malattia

Cattolica, ad integrazione delle prestazioni previste dalla polizza sanitaria in essere, sottoscritta dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e la Società Cattolica di Assicurazione, risponde delle spese di assistenza personale a domicilio (presso l'abitazione, o in casa di ospitalità, ivi compresa la Casa del Clero, o in istituto di cura) prescritte da un medico, qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, si trovi nell'impossibilità di esperire autonomamente le normali azioni della vita quotidiana (ad esempio: vestizione, nutrizione, igiene personale, necessità fisiologiche. Tale prestazione viene riconosciuta al raggiungimento del punteggio specifico di 100, determinato dalla somma dei punteggi delle singole voci indicate nella tabella valutativa dell'assistenza domiciliare.

L'assistenza può essere prestata da una o più terze persone ovvero tramite infermieri/e diplomati/e ove necessitino specifiche prestazioni eseguibili solo da personale abilitato.

Per l'insieme di tali prestazioni Cattolica rimborsa il 100% delle spese sostenute e documentate con il limite massimo giornaliero di euro 50,00 anche nel caso in cui l'assistenza sia congiuntamente prestata da una o più terze persone o infermieri/e.

La prestazione "Assistenza a Domicilio da Infortunio o Malattia" opera per i Sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano, di età non superiore ad anni 80, che ricoprono incarichi, con nomina formalizzata, nell'Ente Parrocchia. L'assicurazione opera altresì per i Sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano, fino ad un'età massima di anni 80, che, pur non rivestendo incarichi in Parrocchia formalizzati, collaborano con l'Ente medesimo e sono canonicamente residenti nel territorio dell'Ente Parrocchia.

TABELLA VALUTATIVA DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE

Capacità motorie

- autonoma	0
- deambulazione con presidi	20
- spostamenti possibili solo in carrozzella	50
- permanente allettamento	100

Funzione visiva

- conservata	0
- visus residuo compatibile con autonomia in ambiente protetto	25
- cecità totale o residui visivi non utilizzabili	100

Vestizione

- autonoma	0
- parzialmente autonoma	15
- non autonoma	30

Alimentazione

- autonoma	0
------------	---

- non autonoma (necessità di assistenza durante l'alimentazione orale)	30
- alimentazione parentale o con sondino naso-gastrico	50
Igiene personale	
- autonoma	0
- necessità di assistenza per lavarsi e per l'igiene intima	20
Continenza/Incontinenza	
- controllo autonomo della funzionalità degli sfinteri	0
- non controllo degli sfinteri e necessità di presidi sanitari (pannolone e/o catetere e/o stomia)	30
Stato psichico e funzioni intellettive	
Orientamento spazio-temporale	
- presente	0
- parzialmente o saltuariamente assente	10
- totalmente o permanentemente assente	100
Memoria	
- presente	0
- parzialmente assente	10
- assente	100
Capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni	
- presente	0
- parzialmente assente	10
- assente	100
Capacità di instaurare rapporti interpersonali	
- presente	0
- parzialmente assente	10
- assente	100
Stato di agitazione psicomotoria	
- presente	0
- saltuaria	10
- persistente	100
Stato di completa apatia	
- presente	0
- saltuaria	10
- persistente	100

SEZIONE DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO AFFERENTE LE ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE

Art. 1 - Criteri di indennizzabilità in caso di infortunio

L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio ed indipendenti da condizioni patologiche preesistenti. Nel caso in cui l'assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Art. 2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Entro 30 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se n'è avuta conoscenza, l'Assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono fare denuncia per iscritto all'agenzia.

Per la garanzia "Invalidità Permanente da Malattia", la denuncia della malattia deve avvenire entro 30 giorni da quando, secondo il parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e in ogni modo entro un anno dalla scadenza del contratto, sempreché la malattia sia insorta durante la validità della garanzia. Durante l'accertamento l'Assicurato s'impegna:

- a collaborare per consentire le indagini e gli accertamenti necessari;
- ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni;

L'Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici richiesti da Cattolica eventualmente chiedendo la collaborazione dei medici che lo hanno visitato e curato.

Art. 3 - Denuncia del sinistro

In caso di Infortunio, la denuncia del sinistro deve contenere, a pena di decadenza, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. In caso di sinistro Infortuni e/o I.P.M. che colpisca persone residenti all'estero e temporaneamente in Italia, la denuncia deve indicare anche il periodo e il motivo del soggiorno. In caso di sinistro Infortuni e/o I.P.M. alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione in originale e in copia, diversa a seconda della garanzia colpita:

Morte da Infortunio

- certificato di morte;
- copia autentica del testamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti gli eredi legittimi e che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento;
- cartella clinica integrale se il decesso è stato preceduto da un ricovero ospedaliero.

Invalità Permanente da Infortunio

- certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio.

Rimborso Spese Mediche da Infortunio

- certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;
- eventuali documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

Invalità Permanente da Malattia, Accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche senza ricovero, Assistenza a Domicilio da Infortunio o Malattia

- certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;
- eventuali documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista documenti giustificativi dell'istituto di cura, ricevute relative all'assistenza domiciliare);
- cartella clinica afferente l'infortunio o la malattia, con dettagliate informazioni sulla loro natura, decorso e conseguenze;
- prescrizione medica dell'accertamento diagnostico e/o della visita specialistica.

La documentazione medica consegnata deve essere redatta in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, spagnolo o francese.

Art. 4 - Modalità di accertamento

Cattolica verifica la documentazione medica presentata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della denuncia nel caso la documentazione presentata risulti esaustiva. In caso contrario ne darà comunicazione scritta all'Assicurato e il termine di 45 giorni decorrerà nuovamente dal ricevimento della documentazione medica completa.

L'Assicurato è tenuto a fornire a Cattolica, che ne può fare richiesta in ogni momento, i seguenti documenti in originale e in copia:

- certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio;
- eventuale cartella clinica e/o ogni altro documento utile o esame medico per la valutazione del danno se non presentato al momento della denuncia.

Si precisa che:

per l'accertamento dei postumi di invalidità permanente da infortunio, Cattolica può richiedere all'Assicurato di sottoporsi a visita da parte di un suo medico incaricato.

Ove Cattolica non ritenga indennizzabile il sinistro ne darà tempestiva comunicazione all'assicurato entro 30 giorni dall'accertamento.

Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

Cattolica provvede al pagamento entro 15 giorni dalla conclusione dell'accertamento.

I pagamenti vengono effettuati a cura e/o ricovero ultimati.

Tutta la documentazione consegnata in originale verrà restituita se richiesto, dopo la chiusura del sinistro.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in euro o in valuta vigente, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi. L'importo relativo alla liquidazione dell'indennizzo potrà essere corrisposto da Cattolica anche all'Amministratore di Sostegno dell'Assicurato, previa presentazione a Cattolica dell'atto di nomina del medesimo da parte del Giudice Tutelare; tale atto dovrà avere efficacia alla data riportata nell'atto di liquidazione.

Art. 6 - Controversie sulla determinazione dell'indennizzo

Se tra Cattolica e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti a infortunio o malattia, oppure in caso di malattia insorgono divergenze sulla natura medica, sul grado di invalidità permanente o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, la loro determinazione può essere demandata ad un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico è designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo ad un momento successivo da stabilirsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le Parti s'impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico; questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente seppure questa non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna Parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

L'Assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

SOMME ASSICURATE

PARAMETRO DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALL'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Il presente Piano Assicurativo è sottoscritto dall'Arcidiocesi di Milano, in quanto Ente diretto interessato alla copertura assicurativa delle persone che operano nell'ambito degli Enti Parrocchia, rientranti nelle categorie elencate all'art. 8 "Persone assicurate" delle Condizioni Particolari che regolano l'Assicurazione Infortuni per Specifiche Categorie di Assicurati.

Sono operanti i seguenti capitali assicurati in relazione all'opzione dell'Assicurato.

A)

- **Morte**

50.000,00

○ Invalidità permanente da infortunio	100.000,00
○ Rimborso spese mediche da infortunio	3.000,00

B)

○ Morte	100.000,00
○ Invalidità permanente da infortunio	100.000,00
○ Rimborso spese mediche da infortunio	3.000,00

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 "Decorrenza, durata e proroga dell'assicurazione - Premi minimi" delle Condizioni del Piano Assicurativo - Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, l'attivazione dell'assicurazione Infortuni relativa al presente Piano Assicurativo avverrà con le seguenti modalità.

*Mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione (allegato n.3), dell'Estratto del Piano Assicurativo (allegato n.2a)) e dell'Assicurazione, con corresponsione del premio annuo comprensivo di imposte governative, salvo prorata di periodo. **L'aliquota di premio relativa all'assicurazione Infortuni è pari al 20% del premio complessivo, comprensivo di imposta governativa, calcolato applicando al numero degli abitanti della Parrocchia, desunto dall'Annuario Diocesano, il premio unitario per abitante correlato alle opzioni di cui all'art. 2) "Premio dell'Assicurazione - Premi minimi - Premi massimi" delle "Condizioni del Piano Assicurativo - Norme che regolano l'Assicurazione in generale".***

SOMME ASSICURATE

PARAMETRO DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALL'ASSICURAZIONE MALATTIE

Il presente Piano Assicurativo è sottoscritto dall'Arcidiocesi di Milano, in quanto Ente diretto interessato alla copertura assicurativa delle persone che operano nell'ambito degli Enti Parrocchia, rientranti nelle categorie elencate all'art. 8 "Persone assicurate" delle Condizioni Particolari che regolano l'Assicurazione Malattie. Le somme assicurate, espresse in euro, per ciascun Sacerdote assicurato sono le seguenti:

○ Invalidità permanente da malattia	100.000,00
○ Accertamenti diagnostici e/o visite	

Specialistiche senza ricovero	1.300,00
○ Assistenza a domicilio da Inf. o Mal.	50,00

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 "Decorrenza, durata e proroga dell'assicurazione - Premi minimi" delle Condizioni del Piano Assicurativo - Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, l'attivazione dell'assicurazione Malattie relativa al presente Piano Assicurativo avverrà con le seguenti modalità.

*Mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione (allegato n.3), dell'Estratto del Piano Assicurativo (allegato n.2a)) e dell'Assicurazione, con corresponsione del premio annuo comprensivo di imposta governativa, salvo prorata di periodo. **L'aliquota di premio relativa all'assicurazione Malattie è pari al 10% del premio complessivo, comprensivo di imposta governativa, calcolato applicando al numero degli abitanti della Parrocchia, desunto dall'Annuario Diocesano, il premio unitario per abitante correlato alle opzioni di cui all'art. 2) "Premio dell'Assicurazione - Premi minimi - Premi massimi" delle "Condizioni del Piano Assicurativo - Norme che regolano l'Assicurazione in generale".***

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività di seguito indicate.

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante agli Enti Parrocchia, soggetti alla giurisdizione canonica dell'Arcivescovo di Milano, per le seguenti attività:

- a) l'esercizio del culto, svolto in ambito diocesano o parrocchiale, e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico svolta anche all'esterno dei fabbricati di pertinenza dell'Ente assicurato;

- b) l'esercizio di uffici parrocchiali compresi i danni dovuti a smarrimenti, errori, disguidi, ritardi nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti con l'avvertenza che **la presente garanzia, viene prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 5% del massimale di polizza;**
- c) l'esercizio degli oratori e dei corsi di catechesi gestiti anche presso sedi non parrocchiali, inclusa la responsabilità civile derivante da incarichi inerenti all'attività oratoriana e/o parrocchiale affidati dall'Assicurato a minorenni ed al relativo svolgimento eseguito da questi ultimi in modo autonomo, singolarmente o in gruppo;
- d) la sorveglianza ed assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività descritte ai punti a) e c);
- e) l'accompagnamento degli oratoriani da casa al Centro Parrocchiale e viceversa anche a mezzo pulmini di terzi, **escluso il rischio rientrante nel Nuovo Codice delle Assicurazioni artt. 122 e seguenti;**
- f) le attività svolte da incaricati dalla Parrocchia, a scopo caritativo o benefico comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti ed altri oggetti di recupero;
- g) attività ricreativa e giochi relativi, gite, passeggiate e pellegrinaggi sia in pianura che in montagna, la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai purché gli stessi si trovino lungo sentieri tracciati, nonché per viaggi e soggiorni in genere purché compiuti in forma collettiva e sotto la direzione, sorveglianza e responsabilità della parrocchia stessa; organizzazione di manifestazioni a carattere liturgico sia interna che esterna, nonché l'organizzazione di recite, lotterie, spettacoli musicali, giochi a premi, gare e spettacoli sportivi in genere;
- h) è compreso il rischio derivante dalla proprietà di supporti didattici, macchine ed attrezzature date in affitto a scuole professionali e/o tecniche per portatori di handicap in genere;
- i) la garanzia vale anche nei locali di terzi sempre sotto la sorveglianza e responsabilità dell'Ente assicurato. Si conferma che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante alle Parrocchie dalla proprietà e dall'uso di cani ed animali domestici in genere.
- j) è compresa la responsabilità personale dei Sacerdoti ed addetti preposti alla conduzione degli eventuali Enti parrocchiali;
- k) la garanzia vale altresì per gli eventi comunque causati da ingestione di cibi guasti o sostanze tossiche o, comunque, da somministrazione di sostanze che possano arrecare nocumento a terzi e dipendenti;
- l) è compreso in garanzia il rischio derivante dall'esercizio di attività sportive in genere, ovunque, in palestre o campi anche di terzi nonché il rischio della partecipazione a gare o tornei delle varie attività svolte, purché sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Parrocchia. Relativamente al rischio connesso alla ginnastica correttiva, la garanzia è operante a condizione che gli insegnanti, gli addetti medici e/o paramedici risultino in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per la suddetta attività da essi medesimi praticata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o dalle ASL secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n°222.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) **il Parroco pro-tempore e/o il Legale Rappresentante di enti per conto dei quali viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera che segue;**
- b) **i genitori del Parroco pro-tempore nonché il coniuge, i genitori ed i figli del Legale Rappresentante degli enti di cui alla lettera a) che precede e qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;**
- c) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
- d) **i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.**

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da proprietà e circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- c) alle opere in costruzione;**
- d) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;**
- e) conseguenti a:**
 - **interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
 - **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo salvo quelli derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro e comunque con il massimo indennizzo di euro 100.000,00 per uno o più sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa;**
- f) da furto;**
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- h) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;**
- i) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
- j) da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n° 494 del 1996, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali nei quali svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;**
- k) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;**
- l) a condutture e impianti sotterranei in genere;**
- m) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- o) derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali;**
- p) alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;**
- q) derivanti dallo svolgimento dell'attività scoutistica in genere;**
- r) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;**
- s) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;**
- t) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;**
- u) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);**
- v) derivanti da malattie professionali;**
- w) derivanti direttamente o indirettamente da:**
 - **organismi geneticamente modificati (OGM);**
 - **tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;**
 - **muffe tossiche, funghi o batteri;**
 - **estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di amianto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di amianto;**
 - **provocati da campi elettromagnetici;**
- che comportino complessivamente, per uno o più sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, un'eccedenza di richieste di risarcimento superiore a euro 100.000,00.**
- x) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;**

y) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;

Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi della assicurazione di Legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e successive modifiche, nonché del D.lgs. 23 febbraio 2000, n°38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000, n°38, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per **lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.**

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 5 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro interinale

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, limitatamente a quanto previsto al precedente punto 1, nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, numero 196, di prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'Assicurato. Nel caso in cui, diversamente, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, si conviene che a parziale deroga dell'art. 2 "Persone non considerate terzi" lettera c) si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta nella scheda di polizza.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n°222.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 6 - Gestione ed esercizio dell'attività

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante agli Enti Parrocchia per:

- a) l'organizzazione di gite ed escursioni effettuate in forma collettiva dagli oratoriani, compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai lungo i sentieri tracciati; l'uso della slitta, lo sport dello sci da neve (escluso il salto dal trampolino, lo sci alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo); i viaggi e i soggiorni in genere, i campeggi fissi e/o mobili, compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, esercizio e conduzione delle strutture costituenti i campeggi;
- b) le attività sportive ovunque svolte compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità compreso l'esercizio e/o gestione di campi sportivi, spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere;
- c) l'organizzazione di concerti, riunioni e conferenze;

Art. 7 - Proprietà, conduzione, possesso, e custodia

L'assicurazione comprende i danni di cui l'Ente assicurato deve rispondere in qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati in genere, anche se locati a terzi.

Per fabbricati s'intende il complesso di uno o più corpi di edifici contigui e/o comunicanti adibiti ad usi civili o religiosi quali: chiese, canoniche, oratori, scuole, colonie, case per ferie, cinema, teatri, sale riunioni ed opere parrocchiali in genere, campi di calcio, piste di pattinaggio a rotelle, campi da tennis, bocce, pallacanestro, pallavolo, palestre, piscine, attrezzature sportive in genere e relativi impianti ad esclusione di tribune predisposte per il montaggio e lo smontaggio e di fabbricati adibiti ad attività commerciali.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di antenne radiotelevisive e di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, recinzioni, giardini, parchi, alberi, cancelli elettrici, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, fissi, infissi e dipendenze tutte che l'assicurato dichiara essere in buone condizioni di stato d'uso e manutenzione.

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi dalla:

- a) fuoriuscita di acqua condotta o rigurgito di fogne purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento; **questa estensione di garanzia è prestata con uno**

scoperto del 10% per ogni sinistro e nel limite di un massimale pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità assicurativa;

- b) proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nella normativa di Legge che disciplina la circolazione dei veicoli a motore;**
- c) proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. **Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- d) proprietà di animali domestici; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato **limitatamente ai danni corporali.**

Art. 8 - Responsabilità personale del Parroco, dei Sacerdoti coadiutori e dei collaboratori

La garanzia comprende:

- a) la responsabilità civile personale derivante al Parroco pro-tempore e ai Sacerdoti coadiutori per lo svolgimento dell'attività da questi effettuata presso l'ente parrocchiale assicurato;
- b) la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado;
- c) la responsabilità civile personale derivante a preposti e/o collaboratori incaricati dal Parroco pro-tempore durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione svolte per conto dell'Assicurato;
- d) la responsabilità civile derivante al Parroco pro-tempore, ai sacerdoti coadiutori e ai famigliari con loro conviventi, per fatti della vita privata.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato **deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'art. 1913 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'art. 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 10 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Cattolica e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse; ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile Cattolica non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 11 - R.C.T. Scuola

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente di scuole, ivi compresi asili nido, gestite direttamente dall'Assicurato, per i danni arrecati a terzi, compresi gli allievi, da fatto delle persone addette o degli allievi medesimi.

La garanzia comprende altresì:

- a) l'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa anche a mezzo di pulmini di terzi, **escluso il rischio rientrante nel Nuovo Codice delle Assicurazioni, artt. 122 e seguenti.**
- b) lo svolgimento da parte degli alunni di attività parascolastiche, ricreative ed istruttive.

Art. 12 - R.C.T. Case per ferie / Colonie

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio diretto di case per ferie / colonie compreso il servizio di mensa/bar aperto anche al pubblico.

Art. 13 - R.C.T. Cinema / Teatro

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio diretto del cinema / teatro, aperto al pubblico a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle Autorità competenti. Si prende atto che nel novero dei terzi sono compresi gli artisti, gli orchestrali, gli attori, i relatori e/o conferenzieri.

Art. 14 - Attività di assistenza

A parziale deroga della lettera o) dell'art. 3 "Esclusioni" la garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato dall'organizzazione di attività a scopi assistenziali, anche infermieristiche, svolte nelle sedi dell'Ente medesimo, a domicilio degli assistiti o nei consultori familiari, purché gli operatori preposti risultino in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per le attività da essi medesimi praticate.

Art. 15 - Attività ricreativa

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio diretto del circolo ricreativo parrocchiale, frequentato anche da adulti, con sale riunioni, da gioco, bar, *stand* gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Ente Assicurato, per i danni arrecati a terzi, compresi associati e frequentatori.

L'assicurazione vale altresì per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato:

- a. dall'organizzazione di gite, pellegrinaggi, lotterie, pesche di beneficenza, giochi, sagre e manifestazioni svolte nell'ambito della parrocchia in occasione di celebrazioni e feste di particolare rilievo con **esclusione di spettacoli pirotecnici**;
- b. dall'organizzazione di sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi ed i **danni subiti dagli eventuali trasportati, fermo il diritto di surroga da parte di Cattolica, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili dei danni a terzi rientranti nella normativa di Legge che disciplina la circolazione dei veicoli a motore. Ciò, in deroga al disposto dell'art. 25 - Rinuncia alla rivalsa**;
- c. dalla proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande ;
- d. dalle operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi, **fermo il diritto di surroga da parte di Cattolica, ai sensi dell'art 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili dei danni a terzi rientranti nella normativa di Legge che disciplina la circolazione dei veicoli a motore. Ciò, in deroga al disposto dell'art. 25 - Rinuncia alla rivalsa.**

Art. 16 - Attività scoutistica

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato **dall'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari**, compresi i danni subiti dagli associati per fatto degli associati stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.

L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica alpinistica senza scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo sentieri segnati sulle carte

topografiche ed in loco, compresa la pratica dello sport dello sci da neve, **escluso il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo.**

La garanzia non è operante per danni a cose di terzi causati da incendio.

Art. 17 - Committenza auto

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al pubblico registro automobilistico ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga di Cattolica nei confronti dei responsabili, salvo quanto previsto dagli artt. 4, 5, 8. **La garanzia vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'assicurato iscritti nei libri paga a norma di Legge.**

Art. 18 - Manutenzione fabbricati

A deroga della lettera j) dell'art. 3 "Esclusioni" l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni derivanti da lavori di manutenzione e riparazione, anche straordinaria, dei fabbricati nei quali si svolge l'attività istituzionale dell'Ente assicurato, sia eseguiti dall'Ente medesimo, sia affidati a imprese terze; in quest'ultimo caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all'Ente assicurato nella sua qualità di committente anche ai sensi del D.lgs. n°494 del 1996. Sempre in tale ultimo caso, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese cui è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento.

Per i lavori di lunga durata tale garanzia è subordinata al fatto che l'Ente assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. 19 - Danni da incendio

A parziale deroga di quanto disposto alla lettera g) dall'art. 3 "Esclusioni", si conviene che la garanzia è operante anche per i danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo con esclusione comunque dei danni subiti dalle cose in possesso, uso o custodia dell'Assicurato stesso. **Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di un massimale pari a euro 100.000,00 per ciascun sinistro.**

Art. 20 - Mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L'assicurazione R.C.T., a parziale deroga della lettera h) dell'art. 3 "Esclusioni" è operante anche per i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. **Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.**

Art. 21 - Oggetti consegnati all'Ente assicurato

A parziale deroga della lettera i) di cui all'art. 3 "Esclusioni" l'assicurazione comprende i danni sofferti da terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose portate nell'esercizio indicato in polizza e consegnate all'Ente assicurato, per la responsabilità civile che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, ferma restando l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute. Sono esclusi altresì i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. **Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di euro 20.000,00 per ogni sinistro.**

Art. 22 - Pensioni e/o pensionati

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente assicurato dall'esercizio di pensioni e/o pensionati, con eventuali servizi di mensa e/o bar anche aperti al pubblico.

Art. 23 - Responsabili della sicurezza Dlgs. 81/2008

L'assicurazione vale per:

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Dlgs. 81/2008 e successive modificazione integrazioni in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti, ai lavoratori interinali, ai lavoratori parasubordinati;
- la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al Dlgs. 81/2008 e successive sue modifiche e integrazioni, **a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai dipendenti dell'Assicurato stesso.**

Art. 24 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società non rinuncia al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso i conduttori di fabbricati dati in locazione ad eccezione dei conduttori di fabbricati, concessi dall'Assicurato in comodato d'uso gratuito e nei quali vengono esercitate attività caritativo-assistenziali di natura ed ispirazione religiosa.

Art. 25 - Pluralità di Assicurati - Massimo risarcimento

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale di euro 10.000.000,00 stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. il massimale R.C.T. per ogni sinistro rappresenta la massima esposizione da parte di Cattolica.

Art. 26 - Richieste di indennizzo e di risarcimento nei settori Infortuni e Responsabilità Civile

Civile Poiché il presente Piano Assicurativo è stato stipulato dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni, ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o transazione.

Qualora successivamente alla liquidazione del sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengano avanzate verso il Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni verrà considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che il Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.

MASSIMALI ASSICURATI PARAMETRI DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALL'ASSICURAZIONE R.C.G.

Il presente Piano Assicurativo è sottoscritto dall' Arcidiocesi di Milano, in quanto Ente diretto interessato alla copertura della responsabilità civile, con annesse le garanzie ivi previste, a favore degli Enti Parrocchia soggetti alla giurisdizione canonica dell'Arcivescovo di Milano.

L'assicurazione opera fino alla concorrenza dell'importo di **euro 10.000.000,00** che rappresenta il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori di Lavoro (RCO) con i limiti di:

Euro 10.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCT;

Euro 10.000.000,00 per danni a cose relativamente alla prestazione RCT;

Euro 10.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCO.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 "Decorrenza, durata e proroga dell'assicurazione - Premi minimi" delle Condizioni del Piano Assicurativo - Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, l'attivazione del presente Piano Assicurativo avverrà con le seguenti modalità.

Relativamente alla copertura della Responsabilità Civile di ciascun Ente Parrocchia, esclusa la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di fabbricati "non adibiti a culto concessi in uso a terzi". Mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione (allegato n.3), dell'Estratto del Piano Assicurativo (allegato n.2a)) e dell'Assicurazione, con corresponsione del relativo premio annuo, salvo pro-rata di periodo. **L'aliquota**

di premio relativa all'assicurazione Responsabilità Civile è pari al 20% del premio complessivo, calcolato applicando al numero degli abitanti della Parrocchia, desunto dall'Annuario Diocesano, il premio unitario per abitante correlato alle opzioni di cui all'art. 2) "Premio dell'Assicurazione - Premi minimi - Premi massimi" delle "Condizioni del Piano Assicurativo - Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

La componente suddetta di premio è così suddivisa.

- **70%, relativamente alla Responsabilità Civile derivante dall'esercizio dell'attività (14% del premio complessivo). Tale componente di premio è comprensiva di imposta governativa.**
- **30% relativamente alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei fabbricati (6% del premio complessivo). Tale componente di premio è comprensiva di imposta governativa, se dovuta qualora per i beni oggetto della copertura assicurativa R.C. Fabbricati non sussistano i requisiti storico-artistici per l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni.**

Relativamente alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Ente Parrocchia dalla proprietà dei fabbricati "non adibiti a culto concessi in uso a terzi".

Mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione (allegato n.3), dell'Estratto del Piano Assicurativo (allegato n.2b)) e dell'Assicurazione, con corresponsione del relativo premio annuo, salvo pro-rata di periodo. **I tassi di premio annuo riportati all'art. 2) "Premio dell'Assicurazione - Premi minimi - Premi massimi" delle "Condizioni del Piano Assicurativo - Norme che regolano l'Assicurazione in generale", comprensivi di imposta governativa, se dovuta qualora per i beni oggetto della copertura assicurativa non sussistano i requisiti storico-artistici per l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni, dovranno essere applicati al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati, così come previsto dall'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate" delle Condizioni Generali che regolano l'assicurazione "Tutti i Rischi".**

La componente di premio suscettibile di esenzione da imposta governativa ed afferente la copertura di "Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati", in relazione all'esistenza, per gli immobili assicurati, dei requisiti storico artistici previsti dalla Legge, è desunta dal premio complessivo, relativo alla copertura "Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei fabbricati", moltiplicato per il rapporto esistente tra il valore complessivo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati soggetti al Decreto di Vincolo storico artistico ed il valore complessivo di ricostruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati.

I suddetti valori sono determinabili sulla base dei criteri previsti dall'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate" delle Condizioni Generali che regolano l'assicurazione "Tutti i Rischi".

Limitatamente ai beni di proprietà dell'Ente Parrocchia non concessi in uso a terzi, i premi esenti da imposta sono calcolati applicando al premio relativo al settore RC Fabbricati, l'aliquota percentuale indicata dal Legale Rappresentante dell'Ente Parrocchia, relativa all'incidenza del valore dei fabbricati soggetti a Decreto di Vincolo sul totale valore di ricostruzione a nuovo di tutti i fabbricati dell'Ente Parrocchia assicurato.

**FAC SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ESENZIONE DEL
PREMIO DALL'IMPOSTA GOVERNATIVA DELLA POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEI
FABBRICATI SOGGETTI A VINCOLO STORICO-ARTISTICO**

Resta convenuto che per i beni immobili di interesse Storico Artistico soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni, gli atti contrattuali sono emessi in esenzione da imposta governativa. **Ciò, a condizione che il Legale Rappresentante dell'Ente abbia**

sottoscritto una delle due seguenti autocertificazioni, A) o B), riportata nella Scheda di Adesione e facente parte integrante dell'atto contrattuale

A) Il Legale Rappresentante è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni immobili di interesse storico artistico, dichiara di essere in possesso del Decreto di Vincolo e che l'immobile ad esso relativo è compreso negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, come verificabile dal Decreto di Vincolo medesimo allegato."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PARROCCHIA ASSICURATO

.....

B) Il Legale Rappresentante non è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni immobili di interesse storico artistico, dichiara che l'immobile soggetto a Vincolo non è ancora compreso negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, ma che rientra nel regime di tutela ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 490/99 e successive modificazioni."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL' ENTE PARROCCHIA ASSICURATO

.....

Il presente atto è stato redatto in triplice copia e quindi accettato e sottoscritto in _____, il
|_|_|_|_|

**SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA**

Agenzia Generale di.....

**RIEPILOGO DELLA RIPARTIZIONE DEL PREMIO AFFERENTE L'ENTE PARROCCHIA
ASSICURATO, CON ESCLUSIONE DEL PREMIO RELATIVO AI FABBRICATI NON
ADIBITI A CULTO CONCESSI IN USO A TERZI, SUI RAMI ASSICURATIVI:
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
FURTO E RAPINA
INFORTUNI
MALATTIE
RESPONSABILITA' CIVILE**

- 1) Il premio complessivo per Parrocchia, calcolato sulla base del parametro per abitante correlato all'opzione adottata dall'Assicurato, è ripartito nelle seguenti aliquote su ciascun ramo componente il Piano Assicurativo.
 - Assicurazione "*Tutti i Rischi*": 50% così suddivisa:
 - Incendio e Altri Danni ai Beni sui fabbricati, 1a): 90% (45% del premio complessivo)
 - Incendio e Altri Danni ai Beni sul contenuto: 7% (3,5% del premio complessivo)
 - Furto e Rapina: 3% (1,5% del premio complessivo)
 - Assicurazione Infortuni: 20%
 - Assicurazione Malattie: 10%
 - Assicurazione Responsabilità Civile: 20% così suddivisa:
 - Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei fabbricati, 1b): 30% (6% del premio complessivo)
 - Responsabilità Civile derivante dall'esercizio dell'attività istituzionale: 70% (14% del premio complessivo)
- 2) I premi annui esenti da imposta governativa, relativi all'assicurazione "*Tutti i Rischi*" Incendio e Altri Danni ai Beni sui fabbricati e all'assicurazione RC Fabbricati, sono calcolati applicando ai premi afferenti i settori Incendio e Altri Danni ai Beni sui fabbricati ed RC Fabbricati, l'aliquota percentuale, indicata dal Legale Rappresentante dell'Ente Parrocchia, relativa all'incidenza del valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati di proprietà dell'Ente Parrocchia assicurato soggetti a Decreto di Vincolo sul totale valore di ricostruzione a nuovo di tutti i fabbricati di proprietà dell'Ente Parrocchia assicurato. Non entrano nel computo suddetto i fabbricati di proprietà dell'Ente Parrocchia non adibiti a culto, concessi in uso a terzi.
- 3) I premi annui soggetti ad imposta governativa, per ciascun ramo, sono dati dalla differenza tra i premi di cui al punto 1, riferiti a ciascun ramo, ed i rispettivi premi di cui al punto 2).

RIEPILOGO DELLA RIPARTIZIONE DEL PREMIO AFFERENTE L'ENTE PARROCCHIA ASSICURATO, LIMITATAMENTE AL PREMIO RELATIVO A FABBRICATI NON ADIBITI A CULTO CONCESSI IN USO A TERZI, SUI RAMI ASSICURATIVI:
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
(escluso il contenuto dei fabbricati)
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA'

- 1) Il premio annuo relativo all'assicurazione "*Tutti i Rischi*", Incendio e Altri Danni ai Beni, sui fabbricati non adibiti a culto, concessi in uso a terzi è calcolato applicando il tasso correlato all'opzione adottata dall'Assicurato al valore di ricostruzione a nuovo

dei fabbricati assicurati, determinato secondo i criteri previsti dall'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate" delle Condizioni Generali che regolano l'Assicurazione "Tutti i Rischi" (vedasi Allegato n° 1 del Piano Assicurativo Arcidiocesi Ambrosiana).

Il premio annuo relativo all'assicurazione RC Fabbricati sui fabbricati non adibiti a culto, concessi in uso a terzi, è calcolato applicando il tasso dello 0,20 pro mille al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati assicurati determinato secondo i criteri suddetti.

- 2) I premi annui esenti da imposta governativa, relativi alle assicurazioni "*Tutti i Rischi*" Incendio e Altri Danni ai Beni ed RC Fabbricati sui fabbricati non adibiti a culto, concessi in uso a terzi, sono calcolati applicando ai premi afferenti i settori Incendio e Altri Danni ai Beni sui fabbricati ed RC Fabbricati, l'aliquota percentuale, indicata dal Legale Rappresentante dell'Ente Parrocchia, relativa all'incidenza del valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati di proprietà dell'Ente Parrocchia assicurato, non adibiti a culto concessi, in uso a terzi, soggetti a Decreto di Vincolo, sul totale valore di ricostruzione a nuovo di tutti i fabbricati di proprietà dell'Ente Parrocchia assicurato non adibiti a culto, concessi in uso a terzi.
- 3) I premi annui soggetti ad imposta governativa, per ciascun ramo, sono dati dalla differenza tra i premi di cui al punto 1, riferiti a ciascun ramo, ed i rispettivi premi di cui al punto 2).

ALLEGATO N° 2 a)
al
PIANO ASSICURATIVO "*TUTTI I RISCHI*" DELL'ARCIDIOCESI
AMBROSIANA

ESTRATTO DEL PIANO ASSICURATIVO "*TUTTI I RISCHI*"
DELL'ARCIDIOCESI AMBROSIANA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI PARROCCHIA

**Incendio (11) - Furto (12) - Responsabilità Civile Generale (32)
Infortuni (31)- Malattie(30)**

Agenzia	Codice Agenzia	Rami 11 11 12 32 32 31 30	Polizze		Decorrenza	Data scadenza polizze	Rateazione Annuale
Contraente					C.F.		
Indirizzo				Comune	Cap	Provincia	
L'ENTE PARROCCHIA ASSICURATO: C.F.(Codice Fiscale)..... C.P.(Codice Parrocchia)..... N° abitanti.....							
Indirizzo				Comune	Cap	Provincia	

Il premi annui per le coperture prestate dal presente Piano Assicurativo, comprensivi di imposta governativa, se dovuta in assenza dei requisiti storico artistici relativi ai beni immobili assicurati, con esclusione dei premi afferenti i fabbricati "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi", non potranno essere inferiori, per singolo Ente assicurato, ai seguenti valori minimi:

- opzione A: € 1.100,00
- opzione B: € 3.700,00

Il premi annui per le coperture prestate dal presente Piano Assicurativo, comprensivi di imposta governativa, se dovuta in assenza dei requisiti storico artistici relativi ai beni immobili assicurati, con esclusione dei premi afferenti i fabbricati "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi", non potranno essere superiori, per singolo Ente assicurato, ai seguenti valori massimi:

- opzione A: € 10.000,00
- opzione B: € 18.500,00

INCENDIO e ALTRI DANNI ai BENI (Ramo 11); FURTO e RAPINA (Ramo 12)

Cattolica si obbliga ad indennizzare, per singolo sinistro e nella forma a "primo rischio assoluto", cioè in totale deroga all'art. 1907 del Codice Civile, i danni materiali e diretti, anche consequenziali, alle cose assicurate ovunque ubicate, di proprietà dell'Ente Parrocchia e di terzi, purchè utilizzate per le finalità istituzionali dell'Ente medesimo, con esclusione dei fabbricati "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi", causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato salvo quanto escluso nell'art. 2 - "Esclusioni" (vedasi Allegato n° 1 del Piano Assicurativo "Tutti i Rischi" Arcidiocesi Ambrosiana). Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, e quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. Il pagamento degli indennizzi sarà effettuato nei limiti dei valori delle cose assicurate e con gli eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti, previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, Scoperti e Franchigie", per singolo sinistro e per Ente Ecclesiastico, adottati nelle rispettive opzioni, A o B, di seguito specificate.

RISCHI e GARANZIE COMPLEMENTARI	LIMITI DI INDENNIZZO [€]	FRANCHIGIE SCOPERTI [€]
Tutti i rischi previsti in polizza esclusi quelli sotto riportati.	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	
Eventi atmosferici, sovraccarico di neve.	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	5.000,00 - A) nessuna franchigia - B)

Valanghe, slavine	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	5.000,00 - A) nessuna franchigia - B)
Eventi sociopolitici	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	3.500,00 - A) nessuna franchigia - B)
Atti di terrorismo	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	5.000,00 - A) nessuna franchigia - B)
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	5.000,00 - A) 2.500,00 - B)
Terremoto	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 5.000.000,00	10.000,00 - A) 5.000,00 - B)
Inondazione, alluvione	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 5.000.000,00	10.000,00 - A) 5.000,00 - B)
Acqua condotta	35.000,00	Sc.10% con il minimo 1.500,00 - A) nessuna franchigia - B)
Ricerca del guasto	35.000,00	Sc.10% con il minimo 500,00 - A) nessuna franchigia - B)
Fenomeno elettrico	35.000,00	Sc.10% con il minimo 1.500,00 - A) Sc.10% con il minimo 2.500,00 su impianti non a norma - A) nessuna franchigia - B)
Limite per singolo oggetto su preziosi, opere d'arte e affreschi, esclusi Furto e Rapina	50.000,00	
Valori esclusi Furto e Rapina	15.000,00	
Ricorso Terzi	1.000.000,00	
Spese di demolizione e sgombero	500.000,00	
Archivi, registri, modelli, stereotipi	35.000,00	
Merci in refrigerazione	3.000,00	
Onorario periti; limite pari al 5% del danno	35.000,00	
Furto e/o rapina compresi preziosi, collezioni, opere d'arte e valori ovunque posti	50.000,00	1.000,00 - A) nessuna franchigia - B)
Furto e/o rapina di preziosi, collezioni e opere d'arte; limite per singolo oggetto	15.000,00	1.000,00 - A) nessuna franchigia - B)
Valori trasportati	10.000,00	1.000,00 - A) nessuna franchigia - B)

INFORTUNI (ramo 31)

Cattolica, nei limiti dei capitali assicurati e per le garanzie di seguito indicate, presta la suddetta assicurazione per le persone, fino ad un'età massima di anni 80, rientranti nelle tipologie ivi elencate, che operano nell'ambito delle Parrocchie dell'Arcidiocesi di Milano, nello spirito delle finalità istituzionali delle stesse: Religiosi, Religiose, Diaconi, Seminaristi, Alunni, Persone facenti parte dei Direttivi delle Comunità Pastorali, Oratoriani, Dipendenti, Collaboratori Volontari; ciò, per le attività specificatamente disciplinate, unitamente alle suddette tipologie di Assicurati, agli artt. 1) usque 9) delle Condizioni Generali e Particolari che regolano l'Assicurazione Infortuni (vedasi Allegato n° 1 del Piano Assicurativo Arcidiocesi Ambrosiana).

Si precisa che per Religiosi, Religiose, Diaconi, Seminaristi, l'assicurazione opera qualora i medesimi ricoprano incarichi in Parrocchia con nomina formalizzata.

Sono operanti i seguenti capitali assicurati in relazione all'opzione dell'Assicurato.

Opzione A

○ Morte	50.000,00
○ Invalidità permanente da infortunio	100.000,00
○ Rimborso spese mediche da infortunio	3.000,00

Opzione B

○ Morte	100.000,00
○ Invalidità permanente da infortunio	100.000,00
○ Rimborso spese mediche da infortunio	3.000,00

Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio sono operanti le seguenti franchigie, correlate all'opzione dell'Assicurato.

- Opzione A): franchigia assoluta del 3%;

- Opzione B): nessuna franchigia.

Relativamente alla garanzia Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche e ospedaliere da Infortunio Sono operanti i seguenti scoperti e franchigie, correlati all'opzione dell'Assicurato.

- Opzione A: scoperto 10% con il minimo di euro 200,00

- Opzione B: nessuna franchigia

MALATTIE (ramo 30)

Cattolica, nei limiti dei capitali assicurati e per le garanzie di seguito indicate, presta la suddetta assicurazione per i Sacerdoti, fino ad un'età massima di anni 80, che ricoprono incarichi nell'Ente Parrocchia con nomina formalizzata; l'assicurazione opera altresì per i Sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano, fino ad un'età massima di anni 80, che, pur non rivestendo incarichi in Parrocchia formalizzati, collaborano con l'Ente medesimo e sono canonicamente residenti nel territorio dell'Ente Parrocchia.

Per i Sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano che ricoprono incarichi in Parrocchia con nomina formalizzata, nonché per i Sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano che, pur non rivestendo incarichi in Parrocchia formalizzati, sono canonicamente residenti nel territorio dell'Ente Parrocchia e collaborano con l'Ente medesimo, la garanzia "Assistenza a domicilio da Infortunio o Malattia" opera ad integrazione delle prestazioni previste dalla polizza sanitaria in essere, sottoscritta dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero con la Società Cattolica di Assicurazione.

La prestazione "Malattie" opera altresì per l'intervallo di tempo intercorrente tra la dimissione e l'assunzione, da parte dei Sacerdoti, di incarichi formalizzati in Parrocchie diverse, a condizione che le medesime, o i singoli Sacerdoti, siano assicurati con il presente Piano Assicurativo o con altri contratti stipulati precedentemente con Cattolica ed operanti senza soluzione di continuità fino alla loro sostituzione con il Piano Assicurativo medesimo.

○ Invalidità permanente da malattia	100.000,00
○ Accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche senza ricovero	1.300,00
○ Assistenza a domicilio da Inf. o Mal.	50,00

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE (ramo 32)

Con la presente assicurazione, Cattolica, nei limiti dei massimali di seguito indicati, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati, non dati in uso a terzi, nonché alle attività esercitate dall'Ente Ecclesiastico assicurato, quali, a titolo esemplificativo: esercizio del culto, con le annesse attività di animazione liturgica e pastorali, attività di catechesi, culturali, formative e ricreative, gestione di oratori e di uffici amministrativi ed ogni altra attività, non espressamente ivi menzionata, coerente e confacente alle finalità istituzionali dell'Ente Ecclesiastico medesimo, prevista e disciplinata, anche in relazione all'evento dannoso, agli artt. 1) usque 20) delle Condizioni Generali e Particolari che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile (vedasi Allegato n° 1 del Piano Assicurativo Arcidiocesi Ambrosiana).



L'assicurazione opera fino alla concorrenza di euro 10.000.000,00 che rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori di Lavoro (RCO) con i limiti di:

Euro 10.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCT;
Euro 10.000.000,00 per danni a cose relativamente alla prestazione RCT;
Euro 10.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita relativamente alla prestazione RCO.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO/CONTRAENTE

Il presente Estratto è stato redatto in triplice copia, e quindi accettato e sottoscritto

in.....il.....

**SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA**

Agenzia Generale di.....

Aliquota percentuale, indicata dal Legale Rappresentante dell'Ente Parrocchia, relativa all'incidenza del valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati soggetti a Decreto di Vincolo sul totale valore di ricostruzione a nuovo di tutti i fabbricati dell'Ente Parrocchia assicurato:.....%

Resta convenuto che per i beni immobili di interesse Storico Artistico soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni, gli atti contrattuali saranno emessi in esenzione di imposta governativa. Ciò, ai sensi della seguente autocertificazione.
--

A) Il Legale Rappresentante è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni immobili di interesse storico artistico, dichiara di essere in possesso del Decreto di Vincolo e che l'immobile ad esso relativo è compreso negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, come verificabile dal Decreto di Vincolo medesimo allegato."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO.....

B) Il Legale Rappresentante non è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni immobili di interesse storico artistico, dichiara che l'immobile soggetto a Vincolo non è ancora compreso negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, ma che rientra nel regime di tutela ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 490/99 e successive modificazioni."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO/CONTRAENTE

Il presente Estratto è stato redatto in triplice copia, e quindi accettato e sottoscritto
in.....il.....

**SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA**

Agenzia Generale di.....

**ALLEGATO N° 2 b)
al
PIANO ASSICURATIVO "TUTTI I RISCHI" DELL'ARCIDIOCESI
AMBROSIANA**

**ESTRATTO DEL PIANO ASSICURATIVO "TUTTI I RISCHI"
DELL'ARCIDIOCESI AMBROSIANA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI PARROCCHIA,
LIMITATAMENTE A STRUTTURE PARROCCHIALI NON ADIBITE A CULTO
E CONCESSE IN USO A TERZI**

Incendio (11) - Responsabilità Civile Generale (32)

Agenzia	Codice Agenzia	Rami 11 11 32 32	Polizze		Decorrenza	Data scadenza polizze	Rateazione Annuale
Contraente				C.F.			
Indirizzo			Comune		Cap	Provincia	
L'ENTE PARROCCHIA ASSICURATO: C.F.(Codice Fiscale):..... C.P.(Codice Parrocchia):.....							
Indirizzo			Comune		Cap	Provincia	

Il premio annuo per le coperture prestate dal presente Piano Assicurativo, comprensivo di imposta governativa, se dovuta in assenza dei requisiti storico artistici relativi ai beni immobili assicurati, afferente i fabbricati "non adibiti a culto e concessi in uso a terzi", non potrà essere inferiore, per singolo Ente assicurato, ai seguenti valori minimi:

- € 150,00, relativamente alle assicurazioni "Tutti i Rischi", Incendio e Altri Danni ai Beni;
- € 150,00, relativamente all'assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei fabbricati.

INCENDIO e ALTRI DANNI ai BENI (Ramo 11)

Cattolica si obbliga ad indennizzare, per singolo sinistro e nella forma a "primo rischio assoluto", cioè in totale deroga all'art. 1907 del Codice Civile, i danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai fabbricati di proprietà dell'Ente Parrocchia assicurato, non adibiti a culto e concessi in uso a terzi, escluso il contenuto, causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato salvo quanto escluso nell'art. 2 - "Esclusioni" (vedasi Allegato n° 1 del Piano Assicurativo "Tutti i Rischi" Arcidiocesi Ambrosiana).

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, e quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Il pagamento degli indennizzi sarà effettuato nei limiti dei valori delle cose assicurate e con gli eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti, previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, Scoperti e Franchigie", per singolo sinistro e per Ente Ecclesiastico, adottati nelle rispettive opzioni, A o B, di seguito specificate.

RISCHI e GARANZIE COMPLEMENTARI	LIMITI DI INDENNIZZO [€]	FRANCHIGIE SCOPERTI [€]
Tutti i rischi previsti in polizza esclusi quelli sotto riportati.	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	
Eventi atmosferici, sovraccarico di neve.	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	5.000,00 - A) nessuna franchigia - B)

Valanghe, slavine	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	5.000,00 - A) nessuna franchigia - B)
Eventi sociopolitici	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	3.500,00 - A) nessuna franchigia - B)
Atti di terrorismo	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	5.000,00 - A) nessuna franchigia - B)
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 10.000.000,00	5.000,00 - A) 2.500,00 - B)
Terremoto	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 5.000.000,00	10.000,00 - A) 5.000,00 - B)
Inondazione, alluvione	Il valore dei fabbricati assicurati con il massimo di € 5.000.000,00	10.000,00 - A) 5.000,00 - B)
Acqua condotta	35.000,00	Sc.10% con il minimo 1.500,00 - A) nessuna franchigia - B)
Ricerca del guasto	35.000,00	Sc.10% con il minimo 500,00 - A) nessuna franchigia - B)
Fenomeno elettrico	35.000,00	Sc.10% con il minimo 1.500,00 - A) Sc.10% con il minimo 2.500,00 per impianti non a norma - A) nessuna franchigia - B)
Limite per singolo oggetto su preziosi, opere d'arte e affreschi, esclusi Furto e Rapina	50.000,00	
Ricorso Terzi	1.000.000,00	
Spese di demolizione e sgombero	500.000,00	
Onorario periti; limite pari al 5% del danno	35.000,00	

A) Valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati assicurati di proprietà dell'Ente Parrocchia non adibiti a culto, concessi in uso a terzi, soggetti a Decreto di Vincolo: euro.....

B) Valore di ricostruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati di proprietà dell'Ente Parrocchia non adibiti a culto, concessi in uso a terzi: euro.....

Il suddetto valore è stato determinato secondo i criteri previsti dall'art. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate" delle Condizioni Generali che regolano l'Assicurazione "Tutti i Rischi" (vedasi Allegato n° 1 del Piano Assicurativo "Tutti i Rischi" Arcidiocesi Ambrosiana).

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (ramo 32)

Con la presente assicurazione, Cattolica, nei limiti dei massimali di seguito indicati, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi esclusivamente in

relazione alla proprietà dei fabbricati, secondo quanto previsto dall'art. 7) delle Condizioni Generali che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile.

L'assicurazione opera fino alla concorrenza di euro 10.000.000,00 che rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con i limiti di:

Euro 10.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita;

Euro 10.000.000,00 per danni a cose;

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO/CONTRAENTE

Il presente Estratto è stato redatto in triplice copia, e quindi accettato e sottoscritto

in.....il.....

**SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA**

Agenzia Generale di.....

Resta convenuto che per i beni immobili di interesse Storico Artistico soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni, gli atti contrattuali saranno emessi in esenzione di imposta governativa. **Ciò, ai sensi della seguente autocertificazione.**

A) Il Legale Rappresentante è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni immobili di interesse storico artistico, dichiara di essere in possesso del Decreto di Vincolo e che l'immobile ad esso relativo è compreso negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, come verificabile dal Decreto di Vincolo medesimo allegato."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO.....

B) Il Legale Rappresentante non è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni immobili di interesse storico artistico, dichiara che l'immobile

soggetto a Vincolo non è ancora compreso negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, ma che rientra nel regime di tutela ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 490/99 e successive modificazioni."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO/CONTRAENTE

Il presente Estratto è stato redatto in triplice copia, e quindi accettato e sottoscritto
in.....il.....

**SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA**

Agenzia Generale di.....

ALLEGATO n. 3 al PIANO ASSICURATIVO "TUTTI I RISCHI" DELL'ARCIDIOCESI AMBROSIANA

SCHEDA DI ADESIONE

AL

PIANO ASSICURATIVO "TUTTI I RISCHI" DELL'ARCIDIOCESI AMBROSIANA

- Incendio (ramo 11)
- Furto (ramo 12)
- Infortuni (ramo 31)
- Malattie (ramo 30)
- Responsabilità Civile Generale (ramo 32)

Spett.le

Società Cattolica di Assicurazione - Soc.Coop.

Agenzia Generale di.....-Cod.....

Via/Piazza.....-n°.....

C.A.P..... Provincia.....

Comune.....

Frazione.....

Il sottoscritto:

C.F.

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Prov.

Residente a:		
Indirizzo:	Cap	Città
In qualità di Legale Rappresentante dell'Ente:		
C.F.(Codice Fiscale):		
avente sede a:	in	
C.P.(Codice Parrocchia):		
DICHIARA: - di aderire al Piano Assicurativo sottoscritto dall'Arcidiocesi di Milano e dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. con effetto 31 dicembre 2015 ed è consapevole che l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Simplo di Polizza e nell'Estratto del Piano Assicurativo medesimo, rilasciato dalla suddetta Agenzia, e cessa alle ore 24 del 31 dicembre di ciascun anno. - che, per i fabbricati in uso proprio, sarà espressa la percentuale del valore degli immobili in esenzione imposta rispetto a quello totale degli immobili in uso proprio; - che per i fabbricati concessi in uso a terzi la relativa somma assicurata sarà determinata moltiplicando la superficie lorda complessiva dei piani dei fabbricati per il valore specifico di ricostruzione a nuovo, convenzionalmente fissato in euro 1.200 ed in euro 2.500 per ogni metro quadrato, rispettivamente per immobili non soggetti e soggetti a decreto di vincolo storico-artistico; - che la prestazione assicurativa adottata è quella relativa all'opzione (A o B). L'Assicurando/Aderente		

SINISTRI: il sottoscritto dichiara che negli ultimi tre anni, il suddetto Ente Ecclesiastico ha subito i seguenti sinistri. Elenco dei sinistri eventualmente avvenuti:..... L'Assicurando/Aderente
--

Resta convenuto che per i beni immobili di interesse storico artistico soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, gli atti contrattuali saranno emessi in esenzione da imposta governativa. Ciò, ai sensi di una delle due seguenti autocertificazioni.

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico sopra descritto, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni immobili di interesse storico artistico, dichiara di essere in possesso del Decreto di Vincolo e che l'immobile ad esso relativo è compreso negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, come verificabile dal Decreto di Vincolo medesimo allegato."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico sopra descritto, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni immobili di interesse storico artistico, dichiara che l'immobile soggetto a Vincolo non è ancora compreso negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, ma che rientra nel regime di tutela ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 490/99 e successive modificazioni."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Nota informativa: L'Assicurato/Aderente dichiara di aver ricevuto , esaminato , preso atto , prima della stipula della presente polizza , della Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. 209/05. dichiara inoltre di aver ricevuto e sottoscritto i Modelli 7A, 7B ed il questionario "valutazione dell'adeguatezza delle polizze offerte" previsti dal Regolamento ISVAP 5/2006

L'Assicurando/Aderente

L'Assicurando/Aderente, avendone presa visione, dichiara di accettare tutte le condizioni del Piano Assicurativo "Tutti i Rischi" dell'Arcidiocesi Ambrosiana sottoscritto dall'Arcidiocesi di Milano e dalla Società Cattolica di Assicurazione e con la firma del presente Scheda di Adesione conferma il carattere impegnativo (proposta irrevocabile art.1329 cc) della propria adesione al Piano Assicurativo.

Approvazioni specifiche dell'Assicurando/Aderente :

Agli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurando/Aderente dichiara di approvare le disposizioni dei sottorichiamati articoli delle Condizioni del Piano Assicurativo – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

- art. 1) Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio
- art. 2) Premio dell'Assicurazione - Premi minimi
- art. 3) Adeguamento del premio
- art. 4) Adesione al Piano Assicurativo
- art. 5) Proroga e disdetta del Piano Assicurativo e delle singole Assicurazioni
- art. 6) Decorrenza, durata e proroga delle singole assicurazioni
- art. 7) Recesso in caso di sinistro dal Piano Assicurativo o dalle singole Assicurazioni
- art. 8) Assicurazione per conto altrui
- art. 9) Variazioni e comunicazioni
- art. 10) Altre assicurazioni
- art. 11) Oneri fiscali
- art. 12) Foro competente
- art. 13) Norme di Legge

L' Assicurando/Aderente

Il presente atto è stato redatto in tre esemplari ad un solo effetto il..... in

**SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA**

Agenzia Generale di.....
